



La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Boeri, per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

### Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge d'iniziativa del senatore Musolino: «Modifica all'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette» (909).

### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Boeri, a nome della minoranza della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha presentato la relazione sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Rescigno: «Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie» (656-B - Doc. XCI).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è un'interrogazione del senatore Barbareschi, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (933).

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente e onorevoli colleghi, il senatore Barbareschi ha fatto pervenire al Gruppo un telegramma nel quale dice di doversi assentare per motivi di salute.

Per delicatezza verso l'onorevole interrogante, vorrei pregare di rinviare a data da destinarsi la discussione di questa interrogazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Jannuzzi al Ministro dell'agricoltura e foreste «per conoscere con quali criteri intenda procedere alla utilizzazione e alla sistemazione del personale dell'U.N.S.E.A.» (1032).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, per rispondere a questa interrogazione.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. La questione del personale dipendente dall'U.N.S.E.A. formerà oggetto di un disegno di legge che sarà sottoposto prossimamente al Consiglio dei Ministri per essere poi presentato al Parlamento.

È allo studio la possibilità di utilizzare una aliquota dell'anzidetto personale per le esigenze degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste, ed un'altra aliquota potrà probabilmente essere messa a disposizione di Amministrazioni statali che ne facessero richieste.

Per il personale che non potesse essere come sopra utilizzato verrà previsto un particolare trattamento di liquidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

JANNUZZI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della cortese risposta e raccomando l'urgenza nella presentazione al Parlamento del disegno di legge al quale ha accennato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Tessitori al Ministro dell'agricoltura e foreste «per conoscere i motivi dell'enorme ritardo nel pagamento del contributo bozzoli

per la produzione 1947 e quale provvedimenti intende disporre perchè detto pagamento sia finalmente effettuato, anche in vista di incoraggiare la bachicoltura nella imminente nuova campagna » (1112).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, senatore Canevari.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Con decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, furono disposti provvedimenti a favore della produzione bozzoli dell'annata 1947.

Le norme di attuazione furono stabilite, come previsto dal decreto stesso, con decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, poichè, data la materia molto complessa, gli accertamenti da compiere anche relativamente alla campagna di provenienza del prodotto, la ripartizione dei contributi tra produttori e filandieri, era necessario procedere con molta cautela.

Il contributo era di due specie: primo, contributo massimo di lire 100 al chilogrammo sul prodotto 1947; secondo, contributo di lire 40 al chilogrammo a titolo di rimborso delle spese di ammasso del prodotto stesso. Quest'ultimo contributo ha potuto essere corrisposto perchè non c'erano difficoltà di accertamento da superare; ed ha comportato una erogazione di circa 900 milioni di lire. Al primo contributo di lire 100 il chilogrammo ha concorso una massa di domande tale da dovere certamente e sensibilmente ridurre il contributo unitario medesimo. Infatti, la somma globale stanziata con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, era di lire 2.500 milioni; e pertanto rimangono a disposizione per il primo contributo lire 1.600 milioni. Se si dovesse corrispondere il contributo massimo previsto, la somma occorrente sarebbe di circa 2.250 milioni.

Ciò comporta problemi da risolvere nella ripartizione fra agricoltori e industriali di tale complessità da rendere necessaria una legge interpretativa e integrativa che è stata elaborata e che sarà fra breve sottoposta al Consiglio dei Ministri per l'invio al Parlamento.

Intanto, previ accordi con gli altri Ministeri interessati, è stato disposto di corrispondere un acconto per le partite di bozzoli sulle quali non possa sorgere alcun dubbio di legittimità del contributo richiesto.

Tale accordo è stato determinato nella misura di lire 50 il chilogrammo, ed è stato provveduto per il pagamento relativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tessitori per dichiarare se è soddisfatto.

TESSITORI. Conoscevo in buona parte le notizie datemi cortesemente dall'onorevole Sottosegretario circa questo problema che io ho voluto di nuovo sollevare, perchè è un problema che interessa larghissimi strati di coltivatori e di contadini, specialmente nel Veneto. Ho già avuto occasione di prendere la parola su questo argomento in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, segnalando la necessità che il Governo si preoccupi in modo continuativo del problema della seta, prodotto per il quale oggi è in atto una crisi. Già pare si preannuncino gli albori di un miglioramento notevolissimo; infatti in questi ultimi mesi il prezzo della seta è salito fortemente.

Prossimamente a Roma, in un grande convegno internazionale di sericoltori saranno rappresentate ben 32 Nazioni. Il problema dunque ci deve preoccupare.

La mia interrogazione ha soprattutto voluto segnalare al Governo la necessità di pronti interventi. *Qui cito dat, bis dat*, dicevano gli antichi. Il ritardo nell'erogazione di quel contributo, che si riferisce alla campagna bachicola del 1947, è stato uno degli elementi che ha provocato avvilimento nella massa degli agricoltori fino al punto che molti hanno addirittura tagliato i gelsi nelle campagne. Oggi se ne sono pentiti, perchè vedono nuovamente risalire i prezzi della seta sui mercati internazionali, ma il loro pentimento evidentemente è tardivo, ed è tardiva l'azione del Governo.

Ciò che ha determinato, secondo me, questo ritardo, è stato il fatto di avere affidato la definizione del problema del computo del quantitativo dei bozzoli prodotti ad un ente che non ha adempiuto con perfetta obiettività il suo compito, l'Ente serico nazionale, che non ha, ad esempio, tenuto conto del fatto che per certe provincie e cioè Udine e Treviso, che sono poi le più interessate, perchè rappresentano i quattro quinti della produzione nazionale, il computo era facilissimo, dato che tutti i produttori di bozzoli sono ivi organizzati negli essiccatoi cooperativi, che danno la massima garanzia. Infatti in quelle zone nessuno vende

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

al mercato libero il prodotto, ma tutti, piccoli e grandi produttori, consegnano i bozzoli agli essiccatoi cooperativi che tengono una regolarissima contabilità, e sono amministrativamente ineccepibili.

Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario che è imminente la presentazione di un provvedimento di legge che dovrebbe recare norme interpretative della legislazione precedente. Rappresenta certo un grave difetto, dal punto di vista pratico, il fatto che si abbia bisogno di una terza legge per l'interpretazione di altre due precedenti. Comunque è necessario che con molta energia si intervenga, affinché il problema della coltivazione dei bozzoli e quello della seta, che rappresenta la fonte vitale di larghissime masse di nostri contadini e la spina dorsale di un nostro importante settore economico, venga risolto.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione del senatore Piemonte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro degli affari esteri per sapere « se sono a conoscenza che un gruppo di cinque operai di Gorizia e provincia, dopo aver passato l'esame professionale innanzi a una Commissione inglese, in previsione di emigrare nel Kenia, dopo essere stati regolarmente ingaggiati, dopo essere stati avvertiti che la loro partenza, in aereo da Roma, era stata fissata per il 4 gennaio corrente anno, prorogata al 17 gennaio, non poterono neanche usufruire dei successivi voli, ultimo quello del 9 febbraio, e ciò malgrado formale promessa dello stesso Prefetto di Gorizia. In caso affermativo quali provvedimenti abbiano preso per punire i colpevoli di un tale indegno trattamento fatto a onesti e poveri lavoratori, e come intendano provvedere a riparare i danni materiali e morali da questi subiti » (751).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, per rispondere a questa interrogazione.

**DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Onorevoli senatori, l'episodio lamentato dal senatore Piemonte si riferisce a una richiesta della Commissione britannica di reclutamento per gli emigranti rivolta ad ingaggiare alcuni lavoratori italiani per lavori da effettuare nel Kenia per conto dell'esercito britannico. Senonchè, cinque o sei operai della

zona di Gorizia, dopo aver sostenuto la prescritta visita ed essere stati accettati, anzi dopo esser stati informati della data di partenza, non vennero più assunti e furono lasciati in Italia malgrado gli impegni che le autorità britanniche avevano preso.

Debbo rispondere a questo proposito, osservando che il Ministero del lavoro - il quale era in rapporti con la Commissione di reclutamento britannica ed anche a nome del quale ho l'onore di rispondere - protestò immediatamente, e con la dovuta fermezza, dinanzi al fatto che, essendosi determinato, non dico un diritto quesito, ma almeno una legittima aspettativa, questa veniva meno. Nulla è da imputare pertanto al Ministero del lavoro, bensì, sul piano internazionale, la causa di quanto è accaduto va ricollegata al mutamento di volontà intervenuto da parte delle autorità britanniche. Il che, non dico che si giustifichi, ma deve essere a sua volta ricollegato anche a questa circostanza particolare: che, nel caso, si trattava di emigrazione nel Kenia per conto dell'esercito britannico, e quindi entrava in gioco una rilevanza di ordine militare, per cui la Commissione di reclutamento britannica ha creduto di giustificare il sopravvenuto, e non atteso atteggiamento, in conseguenza delle istruzioni successivamente pervenute dalle autorità militari per conto delle quali si effettuava l'emigrazione. Più precisamente, la Commissione di reclutamento britannica ha comunicato che, a seguito delle istruzioni ricevute, erano contemplati in partenza solamente nostri lavoratori di determinate qualifiche: non rientrando i lavoratori di cui all'interrogazione nelle qualifiche dette, essi non poterono partire.

Debbo confermare dinanzi al Senato che il Governo, attraverso il Ministero del lavoro, ha fatto le sue più recise e ferme rimostanze: e sotto questo aspetto debbo esser grato all'onorevole interrogante, poichè, attraverso la sua interrogazione, egli ci rende possibile portare ciò a conoscenza del Paese. Inoltre, il Ministero degli esteri ha pensato e pensa di fare tutto il possibile a tutela di questi nostri lavoratori la cui legittima aspettativa è rimasta delusa; si sono infatti cercati ulteriori sbocchi di lavoro, specie in riguardo a qualifiche tecniche rispondenti a quelle possedute da detti

lavoratori. Se, per il momento, ancora non si è potuto trovare nessuno sbocco, posso assicurare l'onorevole interrogante che, in sede di recentissime ricerche, anche a tutela dei singoli lavoratori, le loro esigenze sono state tenute particolarmente presenti, e si è rinnovato ultimamente un passo nei confronti della Repubblica Argentina.

Credo, con ciò, di avere posto in evidenza come, anche dinanzi al caso singolo, indubbiamente increscioso, si sia tenuto fermo il concetto della tutela più dignitosa e più decisa del nostro lavoratore che va all'estero.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte per dichiarare se è soddisfatto.

**PIEMONTE.** Dichiaro la mia completa insoddisfazione per la risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato alla mia interrogazione.

Anzitutto ristabiliamo i fatti come si sono svolti. Gli operai del goriziano che dovevano partire pel Kenia non sono 6 ma 14; sono 6 quelli che si sono rivolti a me, tramite quella Camera del lavoro, perchè mi facessi eco della loro protesta.

Questi 14 operai si erano iscritti all'Ufficio provinciale del lavoro quali aspiranti ad emigrare nel Kenia; il 29 settembre 1948 essi passarono l'esame di classifica professionale innanzi una commissione delegata dall'ente inglese di reclutamento; furono riconosciuti validi per il lavoro che avrebbero dovuto compiere; essi firmarono l'impegno relativo, furono sottoposti a visita medica ed a cure preventive contro certe malattie equatoriali e si procurarono il passaporto. Tutte queste pratiche erano ultimate il 26 ottobre 1948.

Da questo momento, prese le loro disposizioni solite in tali casi, assillarono l'ufficio provinciale del lavoro per affrettare la loro partenza. Finalmente furono informati, il 15 dicembre 1948, che questa era stata fissata per il 4 gennaio 1949 e che avrebbe avuto luogo in aereo da Roma; senonchè il 29 dicembre 1948, cioè qualche giorno prima di quello stabilito per la partenza da Gorizia, l'ufficio provinciale del lavoro comunicò loro che il viaggio era rinviato al 17 gennaio 1949. Il 10 gennaio lo stesso ufficio avverte gli interessati di tenersi pronti per partire il 15 da Gorizia. Il 14 i lavoratori, resi diffidenti dal primo rinvio, domandano

all'ufficio provinciale del lavoro di telefonare a Roma per assicurarsi che non fossero sorti altri inciampi; Roma risponde che la partenza è rinviata *sine die*.

Allora, delusi, gli operai si rivolgono al Prefetto di Gorizia e questi interviene e telegrafa al Ministero del lavoro. A questo proposito, poichè tutta questa faccenda si è svolta attraverso questo dicastero ed i suoi organi periferici, parmi strano che alla mia interrogazione risponda l'onorevole Sottosegretario agli affari esteri anzichè quello del Lavoro e della previdenza sociale. Comunque, alle vive insistenze del Prefetto di Gorizia, Roma risponde che i lavoratori goriziani sarebbero partiti col primo aereo a destinazione pel Kenia. A loro volta gli operai assunsero informazioni e vennero a conoscere che vi erano ancora tre partenze pel Kenia, fissate per il 1°, il 6 ed il 9 febbraio.

Nuova corrispondenza fra l'ufficio provinciale del lavoro e il Ministero, e si ha la comunicazione che l'aereo del 1° febbraio servirà al trasporto di soldati inglesi e quindi non è disponibile. Altra visita al Prefetto con invito a questi di telefonare a Roma, ma il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, presente, dissuade il signor Prefetto, poichè egli è certo che la partenza avverrà il 6 o il 9 febbraio.

Successivamente gli operai ingaggiati si rivolgono ancora al signor Prefetto, alle cui insistenze Roma resta sorda. Interviene presso il Ministero del lavoro anche l'onorevole Baresi, ma tutto è inutile: gli aerei del 6 e del 9 febbraio partono senza gli operai goriziani.

Ma i lavoratori friulani, onorevole Sottosegretario, sono tenaci. Convinti di esser vittime di un'ingiustizia, inviarono uno dei loro a Roma ad inquire e si venne a sapere che sull'aereo del 1° febbraio, al posto dei 14 operai goriziani, partirono 14 operai di Roma. Io chiedo: perchè fu fatta questa sostituzione? Chi ne è il responsabile?

L'onorevole Dominedò ci ha testè informati che ciò è avvenuto perchè la Commissione di reclutamento inglese modificò la qualifica degli operai di cui aveva bisogno, e che quelli di Gorizia rimasero a terra perchè avevano una qualifica diversa da quella nuova richiesta. Ma l'onorevole Dominedò non ci ha detto in che data sia stata decisa questa variazione di qualifica e soprattutto non ci ha spiegato

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

perchè di tale decisione non siano stati informati nè gli interessati, nè l'ufficio provinciale del lavoro, nè il Prefetto di Gorizia.

Resta inspiegabile poi il fatto che, dopo il 9 febbraio, 36 operai della provincia di Pavia, rimasti anch'essi a terra, in seguito alle insistenze di quel Prefetto e delle autorità locali abbiano potuto successivamente partire per il Kenia e quelli di Gorizia no.

Permane quindi, anche dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sottosegretario, la certezza che, nel caso da me denunciato, vi è stata palese ingiustizia, certa trascuratezza da parte degli organi statali e chiedo chi indennizzerà i 14 operai goriziani delle spese sostenute per prepararsi alla partenza e i danni conseguenti alla loro vana attesa.

E chiedo anche chi risponde del danno arrecato al Paese da questa ingiustizia e da questa trascuratezza, perchè l'onorevole Dominè ben sa quanto quella goriziana sia una plaga molto delicata e sensibile. Tutti gli errori, tutti gli oblii, direi anche le sole apparenze di dimenticanze e di trascuratezze, sono largamente sfruttate da una propaganda separatista che certamente egli non ignora.

DOMINÈDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINÈDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Una sola parola debbo aggiungere. Le giustificazioni che ho fornito, in base a dati pervenutimi non solamente dal Ministero degli esteri ma anche dal Ministero del lavoro, tendevano a porre in evidenza che la partenza definitiva era, in ultima analisi, subordinata al benessere da parte dell'autorità britannica che reclutava lavoratori per scopi di ordine militare.

Riguardo poi al lamentato inconveniente, certo molto incresciuto, confermo che il Governo ha presentato le sue rimozioni, sebbene ritengo che nel caso si tratti di legittime aspettative e non anche di diritti acquisiti: se non fosse così, ed invece si trattasse rigorosamente di diritto acquisito, faccio presente all'onorevole interrogante che ogni cittadino è tutelato dalla legge, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Dal punto di vista politico debbo sottolineare la fermezza con la quale il Governo in-

tende tutelare gli interessi di tutti i lavoratori e, nel caso in esame, di quelli che provengono da Gorizia, come ha richiesto l'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Persico, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri riguardante l'attuazione della Convenzione generale fra l'Italia e la Francia circa l'applicazione della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali (1086).

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non essendo presente l'onorevole interrogante, pregherei il Presidente, data l'importanza della interrogazione, di volerla rinviare ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Romano Antonio ai Ministri della agricoltura e foreste e del tesoro « per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per la intensificazione della lotta anticoccidica in Sicilia ed in Calabria, nonchè il motivo per cui il contributo dello Stato nelle spese di fumigazione previsto dal regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, nella misura di 13 milioni e 500 mila lire, non risulta, per le annate 1946-47 e 1947-48, adeguato all'aumentato costo delle spese di fumigazione » (1096).

Ha facoltà di parlare il senatore Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, per rispondere a questa interrogazione.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156, venne disposta la concessione di un contributo dello Stato per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, mediante lo stanziamento annuo di lire 4 milioni per l'esercizio 1938-39 e di lire 4 milioni e 500 mila per i 9 esercizi successivi, scaduti con il 1947-48.

La misura dei contributi ordinari statali ai proprietari o enfiteuti interessati era del 25 per cento della spesa complessiva occorsa.

I contributi supplementari per cure eseguite nei limoneti, negli agrumeti eccezionalmente colpiti o di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti, si elevavano al 50 per cento della spesa.

Si prevedevano poi contributi di attrezzatura ai Consorzi, in misura non mai superiore al 60 per cento della spesa; e contributi del 10 per cento quando fossero stati usati insetticidi liquidi autorizzati.

Il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, non ha disposto alcuno stanziamento, poichè aveva per oggetto le norme di esecuzione del precitato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622.

Soltanto con il decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 32, venne elevato lo stanziamento a lire 15 milioni all'anno, ivi compreso un milione e mezzo quale concorso dello Stato nelle spese generali del Commissariato anticoccidico di Catania; e ciò per gli esercizi 1944-45; 1945-46; 1946-47; 1947-48.

Prima dello scadere dell'esercizio finanziario 1947-48, termine ultimo della concessione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva tempestivamente preparato uno schema di provvedimento legislativo con il quale veniva, fra l'altro, aggiornata la misura del contributo statale per gli esercizi 1946-47 e 1947-48, e prorogata la concessione per un altro decennio, dal 1948-49 al 1957-58.

Ma il provvedimento, dopo aver subito vari emendamenti, non ebbe corso per difficoltà di carattere finanziario.

Sopravvenuta la possibilità di utilizzare a favore della agrumicoltura parte dei fondi assegnati dalla legge 23 aprile 1949, n. 165, per l'intensificazione delle lotte fitosanitarie, il problema è stato immediatamente ripreso in esame ed è stato predisposto un altro schema di provvedimento che prevede la concessione di un contributo statale fino a lire 120 milioni annui per un altro decennio. A tale spesa per l'esercizio 1949-50 si farà fronte con i fondi E. R. P. e per i nove anni successivi, secondo la normale previsione, con le ordinarie entrate di bilancio.

Per il 1946-47 e 1947-48 avremmo dovuto pertanto provvedere con mezzi ordinari di bilancio, che però non sono stati messi a disposizione del Ministero di agricoltura e foreste.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

**ROMANO ANTONIO.** Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti dati.

I produttori di agrumi della Sicilia e della Calabria già erano a conoscenza del fatto che il Governo si era preoccupato della lotta anticoccidica e che aveva preparato dei provvedimenti adeguati.

Ma, date le perdite gravissime di alcuni produttori di agrumi a causa di fenomeni atmosferici, essi hanno dovuto far presente all'onorevole Ministro dell'agricoltura la necessità di sollevare la loro già precaria condizione. Ed allora hanno anche chiesto, tra l'altro, l'aggiornamento del contributo per l'annata 1946-1947 a lire 60 milioni, in rapporto ad una spesa complessiva sussidiabile di lire 110 milioni, e l'aggiornamento del contributo per l'annata 1947-48 a lire 120 milioni, in rapporto ad una spesa complessiva sussidiabile di lire 220 milioni.

Hanno chiesto inoltre la rinnovazione del provvedimento stesso per un altro decennio a cominciare dal 1948-49, con relativo stanziamento per ciascuno esercizio finanziario della somma di lire 140 milioni per la concessione di un contributo per le spese di fumigazione, per le spese di attrezzatura e per le spese generali del Commissariato in conformità a quanto previsto dal precedente decreto 13 maggio 1940, n. 757.

Vi è assoluto bisogno di questo intervento da parte dello Stato perchè, oltre alle perdite avute in questi ultimi anni, gli agrumeti sono afflitti da diversi mali, come il malsecco di cui è a conoscenza l'onorevole Sottosegretario. I produttori di agrumi della Sicilia e della Calabria vorrebbero far presente all'onorevole Sottosegretario la necessità che gli organi ministeriali competenti siano vivamente interessati e sollecitati sui seguenti punti: 1°, aggiornamento del contributo dello Stato per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 da stabilirsi rispettivamente in lire 60 milioni e lire 120 milioni; 2°, acceleramento dell'emanazione dei decreti relativi all'utilizzazione dei fondi ERP per l'acquisto dei materiali di fumigazione e della tela per tende riguardanti l'esercizio 1949-50; 3° concessione del contributo dello Stato nelle spese della lotta anticoccidica per

le campagne 1948-49; 4° assegnazione da parte dello Stato al Commissariato Generale Anticoccidico di uno speciale fondo di dotazione, in lire 300 milioni, o, nel caso di impossibilità, consentire che al Commissariato medesimo tale somma possa essere anticipata dalla Cassa Depositi e Prestiti; 5°, interessare il Ministero del tesoro per una sollecita definizione dell'esame del provvedimento legislativo relativo alla concessione del contributo statale per il decennio 1950-51-1959-60, nel quale si pensa possa essere contemplato anche l'intervento dello Stato per l'annata 1948-49.

Io prego l'onorevole Sottosegretario di voler far presente agli organi ministeriali e al Governo che la produzione degli agrumi rappresenta una parte notevole della nostra esportazione che fa affluire nel Paese moneta pregiata. È quindi necessario valutare le difficoltà che sono state affrontate in questi ultimi anni dai produttori i quali non hanno ottenuto nessuna riduzione fiscale. Ragione per cui questo intervento dello Stato potrà servire di incoraggiamento per una migliore produzione.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono così esaurite.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Grava, a nome della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (856).

Questa relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### Coordinamento degli articoli e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini » (744-Urgenza).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno il coordinamento degli articoli e l'approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini ».

La Commissione ha proceduto al coordinamento degli articoli del disegno di legge, già approvati dal Senato. Ricordo che, a termini dell'articolo 74 del Regolamento, la Commissione, i senatori e i rappresentanti del Governo possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma ritenute opportune, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e possono proporre le necessarie modificazioni.

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo coordinato proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprietà fondiaria e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini, entro la zona delimitata da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanella, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei Consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico, ritorna al promontorio di Staletti.

Le parti della zona, sopra delimitata, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria.

Le modificazioni proposte dalla Commissione al testo dell'articolo 1 già approvato, consistono, al primo comma, nella sostituzione dell'espressione « proprietà fondiaria » all'altra « proprietà terriera »; nella sostituzione della dizione « con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini, entro la zona delimitata da una linea che ... » all'altra « con lo scopo di formare la proprietà da concedersi a contadini, nel territorio del-



l'altopiano Silano e di quello conterminare delimitato da una linea che...»; nella nuova formulazione dell'ultima parte del comma, dalle parole «lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari» in poi, in sostituzione dell'altra: «fino al punto ove si allaccia alla linea perimetrale nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara fino al mare alla foce del torrente Saraceno e, costeggiando il litorale jonico, ritorna al promontorio di Staletti».

Al secondo comma, le parole «Le parti della zona sopra delimitata» sostituiscono le altre «Le zone del territorio come sopra delimitate».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei fare due osservazioni su questo articolo 1. Innanzi tutto, io ritengo che bisognerebbe ristabilire l'espressione «proprietà terriera», perchè la proprietà fondiaria non è soltanto la proprietà terriera rustica a cui si riferisce la legge.

In secondo luogo, penso che sia opportuno ritornare alla dicitura «da concedersi a contadini» in luogo dell'altra «da concedersi in proprietà a contadini», poichè evidentemente il significato preciso giuridico delle due frasi non è il medesimo. Il secondo è più delimitato del primo e, visto che noi avevamo stabilito il primo concetto, credo che si debba mantenere il testo quale era stato votato dal Senato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sono d'accordo con l'onorevole Lucifero per quanto riguarda il ritorno alla parola «terriera» invece di «fondiaria».

Vorrei fare poi un'altra osservazione. Non so perchè si sia detto, invece di «territorio», «zona». Mi si diceva dagli amici della Commissione che ci sarebbe stato l'intervento di non so quale letterato, ma i letterati le leggi non le sanno fare. Qui si deve dire «territorio» come era nel testo originario, perchè «zona» è qualcosa di più ristretto e si potrebbe incorrere in qualche rischio di equivoco nell'applicazione della legge. I ben 500 mila e più ettari che la legge ha previsto nella riforma sono un territorio, non una zona.

Propongo pertanto che, in luogo dell'espressione «entro la zona delimitata», si adoperi la dizione «entro il territorio delimitato» e che

si modifichi conseguentemente il principio del secondo comma.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta le proposte di ritorno al testo originario formulate dai senatori Lucifero e Conti. Infatti noi ci eravamo preoccupati di formulare un testo più preciso dal punto di vista linguistico, ma, dato che si ritiene più chiaro e preciso il testo già approvato, la Commissione non ha alcun motivo di insistere sul testo coordinato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi pare che il senatore Lucifero cada in equivoco quando propone di tornare alla dizione «da concedersi a contadini». Se nel testo primitivo si fosse detto «proprietà», si sarebbe detta una cosa astratta, perchè vi era discussione fra enfiteusi e proprietà. Ma avendo poi la legge stabilito che la terra ai contadini debba passare in proprietà, evidentemente il coordinamento doveva tenere conto di tale decisione. Credo quindi che stia bene la locuzione «da concedersi in proprietà» anche nel primo articolo.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Sono d'accordo.

LUCIFERO. Non insisto su questo punto.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'articolo 1 risulta allora così formulato:

#### Art. 1.

È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini, entro il territorio delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanella, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di

bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico, ritorna al promontorio di Staletti.

Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo coordinato proposto dalla Commissione:

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori della zona indicata nell'articolo 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o *pro-indiviso* a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, possedevano più di trecento ettari.

Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società possono essere totalmente espropriati.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'Opera può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina.

Nel primo comma, al principio, invece delle parole « Per i fini », nel testo coordinato si dice « Ai fini »; successivamente invece della dizione « le proprietà fuori del territorio indicato nell'articolo 1 », contenuta nel testo già approvato, si adopera l'espressione « le proprietà situate fuori della zona indicata nell'articolo 1 » ed, in luogo dell'espressione « avevano più di trecento ettari », è proposta l'altra « possedevano più di trecento ettari ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Per quanto riguarda quest'ultima modificazione, chiederei di tornare al testo originario, perchè giuridicamente « avevano » e « possedevano » non hanno lo stesso significato.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta di ripristinare la dizione « avevano più di trecento ettari ».

Al principio del primo comma, poi, in conseguenza della dizione adottata nell'articolo precedente, bisognerà dire « situate fuori del territorio indicato nell'articolo 1 », anzichè « situate fuori della zona indicata nell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Al quarto comma, invece della parola « potranno » contenuta nel testo già approvato, si propone l'altra « possono ».

All'ultimo comma, infine, invece delle parole « dei quali è venuta comunque in possesso » si propone l'espressione « dei quali è divenuta comunque proprietaria ».

Se nessuno fa altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 2 risulta così formulato:

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'articolo 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o *pro-indiviso* a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari.

Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società possono essere totalmente espropriati.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizza-

zione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'Opera può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo coordinato proposto dalla Commissione:

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennità, sono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, dà la precedenza ai terreni facenti parte di proprietà superiori ai mille ettari.

In questo articolo invece della parola « saranno », contenuta nel testo già approvato, è proposta la parola « sono » ed, in luogo della dizione « considererà a preferenza i terreni », è suggerita l'espressione « dà la precedenza ai terreni ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche su questo articolo vorrei osservare che, secondo me, il testo già approvato dall'Assemblea è preferibile.

ZOLI. Ma non ha senso !

LUCIFERO. Ma tutto il testo non ha senso, perchè, quando in una legge si dice « considererà a preferenza », si usa una dizione che giuridicamente non ha senso, in quanto non costituisce una norma.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Il testo coordinato dell'articolo dice: « dà la precedenza ai terreni ». Come si può dare la precedenza a un terreno ?

La precedenza evidentemente si darà alla azione per l'esproprio. Quindi bisogna riadattare il testo primitivo.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Accetto la dizione « considera a preferenza i... ».

PRESIDENTE. Se così resta inteso, il testo definitivo dell'articolo 3 risulta del seguente tenore:

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennità, sono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni facenti parte di proprietà superiori ai mille ettari.

Dò lettura dell'articolo 4 nel testo coordinato:

Art. 4.

I piani predetti sono depositati per il termine di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.

La Commissione propone la predetta formulazione del primo comma in sostituzione della seguente, già approvata dal Senato:

« I piani saranno depositati, a cura dell'Opera, per la parte relativa a ciascun comune, nel quale sono situati i beni da espropriare, nell'ufficio comunale per il termine di venticinque giorni, e saranno pubblicati per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia ».

Al secondo comma, la parola « possono » è sostituita all'altra « potranno », contenuta nel testo già approvato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Propongo di dire, molto più propriamente: « I piani predetti sono depositati per la durata di 25 giorni ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Sono d'accordo con l'onorevole Conti.

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il testo definitivo di questo articolo risulta il seguente:

Art. 4.

I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun Comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo coordinato, che modifica integralmente nella forma quello già approvato dal Senato e nel quale è stato trasfuso l'articolo 24:

Art. 5.

Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

- a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
- b) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera;
- c) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Accettando il rilievo fattomi privatamente dal senatore Conti, propongo che la lettera c) prenda il posto della lettera b) e viceversa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il testo definitivo di questo articolo risulta il seguente:

Art. 5.

Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito

il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

- a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
- b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
- c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo coordinato, corrispondente all'articolo 5-bis già approvato dall'Assemblea:

Art. 6.

I contratti di locazione esistenti nei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purché l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Nel primo comma di questo articolo la Commissione propone di sostituire alle parole « con lo scadere », contenute nel testo già approvato, le altre « allo scadere ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione, su suggerimento dell'onorevole Conti, propone di sostituire, nel primo comma, alle parole « esistenti nei terreni » le altre « dei terreni ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo di questo articolo risulta il seguente:

Art. 6.

I contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere

dell'annata agraria in corso, purchè l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo coordinato, corrispondente all'articolo 6 già approvato dall'Assemblea:

#### Art. 7.

L'indennità di espropriazione per i singoli terreni è commisurata ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovrà decidere nel termine di sessanta giorni.

Contro la decisione è ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.

Non facendosi osservazioni il testo definitivo dell'articolo 7 rimane quello di cui ho dato testè lettura.

Passiamo all'articolo 8 nel testo coordinato, corrispondente all'articolo 6-bis approvato dall'Assemblea:

#### Art. 8.

L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile.

I proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento nei terreni residui

possono chiedere che il pagamento dell'indennità avvenga in moneta, limitatamente all'ammontare del costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale.

Il versamento di tali somme è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori; può, su parere dell'Opera, essere concesso un anticipo nella misura massima del venti per cento.

Non facendosi osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 8 risulta quello di cui ho dato testè lettura.

Segue l'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 già approvato dall'Assemblea.

#### Art. 9.

Sulle indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico.

Lo svincolo dei titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 8, l'eventuale pagamento delle somme dovute per indennità, sono disposti con ordinanza in camera di consiglio dal Tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.

Se non si fanno osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 9 resta quello coordinato proposto dalla Commissione, da me testè letto.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo coordinato, corrispondente all'articolo 8 già approvato dall'Assemblea:

#### Art. 10.

L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dal secondo comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare ed integrare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica costituiti nel territorio, e redigendo, se occorre, i piani idonei allo scopo e imponendo gli obblighi di bonifica correlativi.

Nel territorio delimitato nell'articolo 1, l'Opera deve altresì imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprietà.

L'Opera dovrà formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni.

A questo articolo, la Commissione propone di usare, nel primo comma, in luogo delle parole « di cui al comma secondo dell'articolo 1 », contenute nel testo già approvato, le altre « previste dal secondo comma dell'articolo 1 ».

Nel secondo comma del testo già approvato, suggerisce di aggiungere alle parole « a coordinare » le altre « ed integrare »; inoltre, invece della dizione « a redigere i piani di trasformazione fondiaria e agraria e proporre gli obblighi di bonifica relativi », propone l'altra « e redigendo, se occorre, i piani idonei allo scopo e imponendo gli obblighi di bonifica correlativi ».

Nel terzo comma, infine, del testo già approvato, propone di sostituire alle parole « di cui all'articolo 1 » le altre « delimitato nell'articolo 1 » e di adottare l'espressione « deve altresì » in luogo di « dovrà anche ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. L'aggiunta delle parole « ad integrare » al secondo comma rappresenta un vero e proprio emendamento. Chiedo pertanto che si torni alla dizione già approvata.

Un'altra modifica è introdotta nello stesso secondo comma, perchè mentre prima si diceva « proporre gli obblighi » ora è detto « imponendo gli obblighi ».

Pertanto propongo che si ripristini il testo del secondo comma già approvato dal Senato.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Abbiamo creduto di chiarire il concetto insito nel secondo comma dell'articolo 8 aggiungendo le parole « ed integrare ». Il resto non è altro che modifica formale; non vi è quella differenza di carattere sostanziale di cui parla l'onorevole Lucifero. In ogni caso, non abbiamo alcuna difficoltà a tornare al testo pri-

mitivo del secondo comma, perchè in esso riteniamo sia contenuta la potestà dell'Opera di provvedere essa, quando il Consorzio non adempie ai suoi obblighi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 10 risulta allora così formulato:

#### Art. 10.

L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dal secondo comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed, occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi.

Nel territorio delimitato nell'articolo 1, la Opera deve altresì imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprietà.

L'Opera dovrà formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni.

All'articolo 11, in sede di coordinamento, la Commissione non ha apportato alcuna modificazione; esso quindi corrisponde esattamente all'articolo 9 già approvato dall'Assemblea.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo coordinato, corrispondente all'articolo 10 del testo già approvato dall'Assemblea:

#### Art. 12.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila è, durante un periodo di sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, amministrata da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera.

Nel primo comma, invece della dizione « l'Opera per la valorizzazione della Sila sarà, per un periodo di sei anni », contenuta nel testo già approvato, il nuovo testo propone l'altra « l'Opera per la valorizzazione della Sila è, durante un periodo di sei anni ».

Nel secondo comma, invece della dizione « Al Presidente appartengono tutti i poteri », è proposta l'espressione « Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Invece che « durante un periodo di sei anni » mi pare più corretto dire « per il periodo di sei anni ».

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Si potrebbe togliere addirittura la parola « periodo » e dire soltanto « per sei anni ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Se si sostituiscono le parole « durante un periodo » con le altre « per sei anni », è meglio anticipare la parola « amministrata » in modo da dire: « è amministrata per sei anni ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta la seguente dizione: « l'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata per sei anni ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 12 risulta il seguente:

#### Art. 12.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata per sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della Opera.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

#### Art. 13.

Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei, in rappresentanza delle categorie agricole, scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due in rappresentanza delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione del Presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Al primo comma, la Commissione propone la dizione « Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei, in rappresentanza delle categorie agricole, scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione, . . . ». Il testo già approvato era, invece, del seguente tenore: « Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei sono scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, . . . ». Inoltre, sempre al primo comma, dopo le parole « quattro in rappresentanza » contenute nel testo già approvato si propone di aggiungere la parola « rispettivamente ». Infine, in luogo della dizione « e due tra i rappresentanti » si propone di adottare l'espressione « e due in rappresentanza ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche qui io chiederei di tornare al testo già approvato, perchè c'è una differenziazione. Alcuni dei membri di questa consulta erano in rappresentanza di determinati organi, mentre sei erano scelti « tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione ». Pertanto, su dodici membri sei erano « scelti » - secondo il testo originario - e gli altri erano « in rappresentanza ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è d'accordo nel ritornare al testo primitivo, sempre aggiungendo però la parola « rispettivamente », perchè è chiarificatrice per la rappresentanza dei Ministeri.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Proporrei che nel testo già approvato dal Senato si sopprimesse, nella proposizione « dei quali sei sono scelti », la parola « sono ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni l'articolo 13 rimane definitivamente così formulato:

#### Art. 13.

Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione del Presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 12 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

#### Art. 14.

Il Presidente dell'Opera e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni.

Anche prima della scadenza del triennio può disporsi, su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del Presidente dell'Opera e lo scioglimento del Consiglio, quando risultino irregolarità amministrative o violazioni di legge o di regolamento.

Non facendosi osservazioni, s'intende che questo testo è accettato come formulazione definitiva dell'articolo 14.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 13 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

#### Art. 15.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti.

L'esercizio finanziario dell'Opera ha inizio col 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro agosto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

Il bilancio annuale con la relazione è allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.



Non facendosi osservazioni, il testo di cui ho dato testè lettura s'intende accettato come formulazione definitiva dell'articolo 15.

Passiamo all'articolo 16, corrispondente ai primi due comma dell'articolo 14 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 16.

I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione prevista nell'articolo 1, lettera a), del penultimo comma della legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Nel primo comma, la Commissione suggerisce di modificare in « debbono essere assegnati » la dizione « dovranno essere assegnati » contenuta nel testo già approvato e di modificare le parole « o lo siano » nelle altre « o tali siano ».

Nel secondo comma, propone di dire « sono accertate », in luogo dell'espressione « saranno accertate » del testo già approvato, e di usare, invece della dizione già adottata « giusta la disposizione di cui all'articolo 1 », l'altra « giusta la disposizione prevista nell'articolo 1 ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Invece di dire « giusta la disposizione prevista nell'articolo 1 », penso sia preferibile dire « giusta la disposizione dell'articolo 1 ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Accetto la modifica proposta dal senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 16 risulta il seguente:

Art. 16.

I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfi-

teuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'articolo 1, lettera a), del penultimo comma della legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente al terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 14 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 17.

L'assegnazione è fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento.

Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario.

Il computo degli interessi sarà fatto al tasso del tre e cinquanta per cento.

La ratizzazione del pagamento sarà stabilita in modo che le prime due annualità risultino pari alla sola quota del capitale.

Se non si fanno osservazioni il testo definitivo dell'articolo 17 è quello che ho testè letto.

Do ora lettura dell'articolo 18, corrispondente al settimo, ottavo e nono comma dell'articolo 14 approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato.

Art. 18.

Nel contratto è previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa, che è pronunciata dall'Opera.

Non è ammesso il riscatto anticipato delle annualità previste nel contratto.

Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera.

1948-50 — CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

Il primo comma, nel testo già approvato dal Senato, era del seguente tenore: « Nel contratto sarà previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa ».

Nel terzo comma la Commissione propone di usare la dizione « è nullo di pieno diritto » in luogo dell'espressione già approvata « sarà nullo di pieno diritto » e di usare la dizione « possono essere oggetto » in luogo dell'altra « potranno essere oggetto ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. L'aggiunta al 1° comma della frase « che è pronunciata dall'Opera » dà un significato nuovo all'articolo. Quindi chiedo che si ritorni al testo originario, nel quale non si affermava che la decadenza dovesse essere pronunciata dall'Opera.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Non mi oppongo alla richiesta del senatore Lucifero.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 18 risulta allora il seguente:

#### Art. 18.

Nel contratto è previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa.

Non è ammesso il riscatto anticipato delle annualità previste nel contratto.

Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera.

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'ultima parte dell'articolo 14 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

#### Art. 19.

All'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta o, in mancanza, il coniuge non

legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16.

In caso contrario, il terreno ritorna nella disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera.

Se non si fanno osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 19 è quello che ho testè letto.

Do lettura dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 15 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

#### Art. 20.

L'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera.

Tale norma non si applica quando i terreni siano destinati, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a fini di assistenza, di sperimentazione agraria e di istruzione professionale.

Non facendosi osservazioni, s'intende che il testo coordinato proposto dalla Commissione è accettato come testo definitivo dell'articolo 20.

Segue l'articolo 21, corrispondente all'articolo 16, già approvato dall'Assemblea:

#### Art. 21.

L'Opera può promuovere ed agevolare le concessioni in enfiteusi da farsi a lavoratori manuali della terra da parte di privati proprietari di terre che non raggiungono il limite previsto nell'articolo 2.

Non facendosi osservazioni, s'intende che il testo coordinato proposto dalla Commissione è accettato come testo definitivo dell'articolo 21.

Passiamo all'articolo 22, corrispondente all'articolo 16-bis, già approvato dal Senato.

## Art. 22.

L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti, deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari.

Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare:

a) corsi speciali gratuiti di istruzione professionale;

b) attività o centri di meccanica agraria.

L'Opera deve inoltre promuovere, per ciascuna unità organica di colonizzazione agraria, la costituzione di cooperative o, in mancanza, dar vita a consorzi obbligatori ai quali gradualmente saranno affidati i compiti ed i servizi sopra indicati.

Nei tre commi del testo già approvato la parola «dovrà» è sostituita dalla parola «deve».

Nell'ultimo comma del testo già approvato dopo le parole «di cooperative o» sono inserite le altre «in mancanza»; inoltre la dizione «ai quali al cessare delle funzioni conferite all'Opera dalla presente legge saranno affidati» è stata sostituita dalla parola «gradualmente».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. La variante «o, in mancanza,» modifica sostanzialmente quanto era disposto nel testo approvato dal Senato, perchè, mentre prima l'Opera aveva facoltà di fare l'una o l'altra cosa, adesso la seconda diventa una subordinata.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, io mi richiamo anche all'articolo 74 del Regolamento. Non si tratta qui di introdurre una modificazione la quale si discosti dal concetto fondamentale e dallo spirito della disposizione già approvata. Noi qui usiamo un termine chiarificatore del concetto sostanziale della disposizione che abbiamo approvata e possiamo benissimo, nonostante...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il termine chiarificatore deve essere ritenuto tale dal Senato e non soltanto dalla Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Allora si potrebbe verificare questo: che basta l'opposizione (non parlo di quella perfettamente logica e coerente dell'onorevole Luci-

fero) di un solo componente dell'Assemblea, anche alla più chiara precisazione dell'articolo, per rendere inerte il Senato. Io non so come si potrebbe applicare l'articolo 74 aderendo alla interpretazione restrittiva di esso.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io ricordo che, quando si discusse di questo articolo, il Senato, che formò questa legge in quella specie di caos in cui si è svolta la discussione, volle precisare il concetto che ove non si fosse riusciti a costituire cooperative volontarie (si parlò di cooperative coatte, ma il concetto fu respinto dall'Assemblea), si sarebbero dovuti costituire Consorzi e si sarebbe dovuto dar loro vita obbligatoriamente. Perciò a me pare che quanto ha sostenuto l'onorevole Salomone sia da prendersi nella massima considerazione, perchè quando si tende a chiarire quella che è stata la volontà precisa del Senato — e che sia stata tale è cosa certa e me ne appello a tutti i colleghi — io credo che non ci dobbiamo formalizzare. La forma, onorevole Lucifero, è sempre rispettabile quando è a garanzia della sostanza, ma non quando non lo è; e, siccome la legge deve diventare operante, non ci debbono essere nè confusioni, nè contraddizioni. Pertanto, ritengo che noi ci troviamo in questo caso esattamente sul binario del coordinamento e, se, per ragioni di carattere formale, si dovesse insistere nel negare la possibilità della modificazione proposta, sarei dell'opinione che dovesse essere il Senato a decidere se essa debba intendersi intesa ed efficace a coordinare o ad immutare.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Che nella formulazione iniziale ci sia un'affermazione diversa da quella che poi è contenuta nella formulazione successiva non mi par dubbio. La prima suona in questi termini: «L'Opera dovrà inoltre promuovere per ciascuna organica unità di colonizzazione agraria la costituzione di cooperative o dar vita a consorzi obbligatori...», il che porta necessariamente alla conclusione che ci sia un'alternativa per cui si possa scegliere una via come l'altra.

Viceversa, secondo la formulazione ultima, si dovrebbe arrivare ai consorzi obbligatori soltanto nel caso in cui non si potesse procedere alla costituzione di cooperative, per cui

l'alternativa di seguire l'una o l'altra via non esisterebbe più. Ha, però, osservato il collega De Luca che, se la formulazione si dovesse mantenere così come è stata proposta prima, si finirebbe con il tradire il concetto che si vuole includere nell'articolo. Ora, se questo fosse - poichè io non ricordo come si svolse la discussione - allora si tratterebbe di una proposta che non tenderebbe ad altro che a formulare in modo preciso la volontà del Senato. Quindi a me pare che tutta la questione si debba risolvere nel senso di accertare quale sia stata la volontà dell'Assemblea.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevole Presidente, non mi pare ci sia alcuna modifica perchè il testo parla già chiaramente e dice che l'Opera deve promuovere l'organizzazione e la costituzione di cooperative o, in mancanza, e questo era già implicito, creerà dei consorzi obbligatori. Soltanto se non si costituiscono le cooperative, l'Opera darà vita ai consorzi.

LUCIFERO. Ma questo non c'è scritto.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Non è esatto quello che dice l'onorevole Menghi.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Sulla questione procedurale faccio presente che, in base all'articolo 74 del Regolamento, in questa sede possiamo solo discutere mutamenti di forma; mutamenti di sostanza non ne possiamo decidere in sede di coordinamento. Ricordo ai colleghi che furono con me alla Costituente l'imbarazzo in cui ci trovammo dopo aver votato l'articolo 18 della Costituzione; eppure esso era ormai approvato e non si poté tornare indietro.

Ora, ritengo che qui, trattandosi non di cambiamento di forma, ma di evidente cambiamento di sostanza di un articolo approvato, la Presidenza non possa neppure mettere ai voti l'aggiunta proposta. Questo è uno di quei casi in cui la Presidenza deve essere essa a decidere proprio per garantire i diritti delle minoranze, perchè altrimenti ogni volta, in sede di coordinamento, la maggioranza potrebbe rimettere in discussione tutta la legge.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Che la modificazione si possa apportare non c'è dubbio, perchè, a differenza di quel che sostiene l'onorevole Lucifero, è esatto che si possa addivenirvi solo nei casi in cui il Senato sia d'accordo. Non c'è dubbio, anche perchè l'articolo 74 dice che «prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni». Quindi non si tratta soltanto di modifiche di pura forma, ma di altre apparentemente sostanziali, che valgono ad eliminare una incongruenza della legge per contraddittorietà di norme.

Io non so se senza le parole «in mancanza» la disposizione diverrebbe inconciliabile con l'intera legge, è cosa da vedersi, ma è certo che la modificazione è perfettamente regolamentare.

PRESIDENTE. Stante la disparità di opinioni che si sono manifestate al riguardo, vorrei pregare la Commissione di non insistere nella modificazione proposta.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione non insiste.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 22 risulta allora il seguente:

#### Art. 22.

L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti, deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari.

Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare:

a) corsi speciali gratuiti di istruzione professionale;

b) attività o centri di meccanica agraria.

L'Opera deve inoltre promuovere, per ciascuna unità organica di colonizzazione agraria, la costituzione di cooperative o dar vita a consorzi obbligatori ai quali gradualmente saranno affidati i compiti ed i servizi sopra indicati.

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

Do ora lettura dall'articolo 23, corrispondente all'articolo 16-ter già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 23.

Gli assegnatari sono obbligati, per la durata di venti anni dalla stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative o consorzi che l'Opera avrà promosso o costituito per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprietà coltivatrici.

L'inadempienza di tale obbligo importa la decadenza dall'assegnazione che è pronunciata dall'Opera.

Se non si fanno osservazioni, questo testo rimane quale formulazione definitiva dell'articolo 23.

Do ora lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 17 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

Art. 24.

I contributi previsti nell'articolo 8, lettera b), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado, immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini della presente legge.

Se non si fanno osservazioni, questo testo rimane quale formulazione definitiva dell'articolo 24.

Passiamo all'articolo 25 nel testo coordinato, corrispondente all'articolo 18, già approvato dall'Assemblea:

Art. 25.

È autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per i compiti ad essa affidati con la presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50 lire 700 milioni  
per l'esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni  
per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni  
per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni  
per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni  
per l'esercizio 1954-55 lire 2.000 milioni

La pesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

L'unica variante consiste nella sostituzione, al primo comma, della dizione « per i compiti ad essa affidati » all'altra « per l'attuazione dei compiti affidati » del testo già approvato.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Proporrei di tornare al testo originario, che ritengo più preciso.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione non ha difficoltà a ripristinare il testo già approvato, purchè tra le parole « dei compiti » e « affidati » siano inserite le altre « ad essa ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo definitivo dell'articolo 25 risulta il seguente:

Art. 25.

È autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti ad essa affidati con la presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50 lire 700 milioni  
per l'esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni  
per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni

per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni  
per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni  
per l'esercizio 1954-55 lire 2.000 milioni

La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50, viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

All'articolo 26, in sede di coordinamento, la Commissione non ha apportato alcuna modificazione; esso quindi corrisponde esattamente all'articolo 19 già approvato dall'Assemblea.

Passiamo all'articolo 27, corrispondente all'articolo 20 già approvato dall'Assemblea:

#### Art. 27.

Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'articolo 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in società ed i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito — escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione — stipulati dopo il 1° gennaio 1948, nonché quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di persone diverse dai figli stipulati dopo il 15 novembre 1949.

L'Opera è inoltre legittimata a proporre — sempre ai fini del limite stabilito nell'articolo 2 — azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1° gennaio 1948 e il 15 novembre 1949.

L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla fine del primo comma, invece della dizione « a favore di terzi » usata nel testo già approvato, si propone di adottare l'espressione « a favore di persone diverse dai figli ». La rimanente parte del testo già approvato resta invariata.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche qui io tornerei al testo originario, perchè è il solito testo di tutte le leggi in materia.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Io credo invece che qui sia più chiaro dire « persone diverse dai figli », in quanto è questo il concetto che si vuole affermare.

LUCIFERO. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo che ho già letto rimane quale formulazione definitiva dell'articolo 27.

Do ora lettura dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 21 già approvato dall'Assemblea, nel testo coordinato:

#### Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere tutti gli Istituti di credito di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti possono inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti predetti può essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa.

Non facendosi osservazioni, s'intende che questo testo è accettato quale formulazione definitiva dell'articolo 28.

Do lettura dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 21-*bis* già approvato dall'Assemblea:

#### Art. 29.

Gli atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese le eventuali permuta, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra, ai sensi dell'articolo 16,

sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria.

Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'articolo 16.

Non facendosi osservazioni, il testo coordinato di cui ho dato testè lettura rimane quale formulazione definitiva dell'articolo 29.

Seguono, nel testo coordinato, gli articoli 30, 31, 32 e 33 — ultimo del disegno di legge — corrispondenti rispettivamente agli articoli 22, 23, 24-bis e 25 precedentemente approvati dal Senato, per i quali la Commissione non propone alcuna correzione e che restano, pertanto, nella formulazione già adottata dall'Assemblea.

Ricordo che l'articolo 24 del testo già approvato dal Senato è stato trasfuso nell'articolo 5 del testo coordinato.

Procederemo ora alla votazione, nel suo complesso, del disegno di legge nel testo coordinato.

MILILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signori senatori, pur dopo aver manifestato il nostro netto dissenso in sede di discussione generale sui principi informativi di questo disegno di legge, noi intervenimmo nel dibattito sugli articoli, con la fiducia che esso potesse consentire di raggiungere alcuni temperamenti, quanto meno su quelle che a noi parevano le questioni più essenziali.

Questa nostra speranza è rimasta delusa per la sistematica intransigenza che la maggioranza ha opposto a tutte le nostre proposte; per cui oggi ci troviamo di fronte ad un testo che, a nostro avviso, è inaccettabile e che anzi rappresenta, sotto certi riguardi, persino un peggioramento del testo su cui si aprì la discussione. Inaccettabile, prima di tutto, sul piano sociale: quando in una zona come quella che la legge considera noi sappiamo di aver non meno di 40-45 mila famiglie contadine senza terra o con terra insufficiente e questa legge prevede nella migliore delle ipotesi la concessione di non più di cinquemila poderi a altrettanti contadini, evidentemente questa legge non risolve affatto il problema della Calabria centrale; evidentemente questa legge raggiunge solo il risultato di

creare una minoranza di contadini privilegiati, lasciando in miseria la gran massa dei contadini poveri ed anzi inasprendo i contrasti sociali in quel territorio. Legge inaccettabile altresì, come già rilevammo, dal punto di vista finanziario: non è la prima volta che si fanno delle leggi speciali per il Mezzogiorno e non è la prima volta che queste leggi rimangono inoperanti appunto per l'insufficienza del finanziamento. Si veda la legge per la Basilicata del 1904 e la legge sulla stessa Calabria del 1906, della quale l'onorevole Salomone a distanza di 44 anni chiedeva recentemente l'esecuzione con una mozione. Legge, altresì, antidemocratica se la si considera sul piano politico. Quando si affaccia una tesi come quella che abbiamo ascoltato in questa Aula e si dice che per fare sul serio bisogna mettere da parte il metodo democratico, lasciando pienezza di poteri ad un presidente arbitro dell'organo preposto all'esecuzione della legge, evidentemente si afferma un principio profondamente antidemocratico. Perchè io non ho bisogno di dirvi che le libertà democratiche sono tra esse solidali; non ho bisogno di dirvi che il metodo democratico non si applica per compartimenti stagni; non ho bisogno di aggiungere che affermare un principio come questo vuol dire segnare con un marchio di inferiorità il metodo del controllo e della discussione democratica, che non può tollerare eccezioni. E l'antidemocraticità dell'organo esecutivo, cui dovrebbe essere affidata l'esecuzione di questa legge, risalta con ancor maggiore evidenza quando si consideri l'indeterminatezza delle norme contenute nella stessa.

In questa legge tutto, si può dire, rimane indeterminato. Indeterminato rimane il criterio di espropriabilità dei terreni, perchè esso è affidato solo alla espressione « terreni suscettibili di trasformazione agraria », concetto quanto mai elastico — anche dal punto di vista tecnico — e reso ancora più elastico ed arbitrario dall'aggiunta contenuta nella relazione ministeriale, che per suo conto precisa: « suscettibili di trasformazione agraria purchè non si tratti di trasformazione troppo onerosa ». Sicchè questo criterio rimane integrato dalla raccomandazione della parsimonia finanziaria da parte dell'organo esecutivo. Indeterminatezza ancora per quanto riguarda la scelta dei contadini assegnatari, per la quale scelta non vi è

che una dizione generica: « lavoratori manuali della terra privi di terra o dotati di terra insufficiente ». E si è respinto, a questo riguardo, persino un nostro modesto emendamento con il quale chiedevamo che gli elenchi dei contadini i quali si trovassero in queste condizioni fossero compilati dai comuni, e che i piani delle assegnazioni redatti dall'Opera della Sila venissero pubblicati e portati a conoscenza dell'opinione pubblica. Da questa indeterminatezza deriva una ancor più grave amplificazione dei poteri, e posso ben dire dell'arbitrio, dell'organo esecutivo, ma l'indeterminatezza stessa...

**PRESIDENTE.** Senatore Milillo, lei vede che la lascio parlare, però si ricordi che deve fare una dichiarazione di voto, che deve parlare succintamente. Non può riaprire la discussione generale.

**MILILLO.** Signor Presidente, mi limiterò a quella che è una normale dichiarazione di voto. Del resto, ne ho sentite di assai lunghe; la mia sarà molto concisa.

Ma la indeterminatezza, dicevo, tocca il colmo, quando si venga a considerare il momento dell'assegnazione, cioè il problema dal punto di vista del tempo. La legge dice: « Le assegnazioni avranno luogo entro tre anni dalla occupazione delle terre espropriate da parte dell'Opera ». Questo è il momento cronologico, ma l'indeterminatezza permane ancora ed è senza rimedio per quanto riguarda il momento tecnico: quando deve avvenire l'insediamento dei contadini? Prima che abbia avuto luogo la trasformazione, o dopo la trasformazione? Perchè è ben chiaro che anche la possibilità di osservare il termine cronologico di tre anni è in dipendenza del momento in cui, dal punto di vista tecnico, si può procedere a questa assegnazione; e, nel migliore dei casi, voi vedete che non meno di tre anni dovrebbero essere necessari, termine questo al quale bisogna aggiungere almeno un altro anno per la redazione e l'approvazione dei piani di espropriazione. Questo in una legge che doveva rispondere ad una situazione di emergenza che possiamo ben dire disperata!

E non basta! Respinto un nostro emendamento circa il rispetto delle occupazioni attuali, noi corriamo in quella zona il gravissimo rischio di veder inasprirsi i contrasti sociali, perchè tutti sappiamo che vi sono non meno di 40,

45 mila ettari occupati e non per occupazioni arbitrarie, ma legittimamente, a seguito delle concessioni ottenute in forza delle leggi sulle terre incolte. Ebbene, non si è accettata questa nostra proposta, il che vuol dire che l'Opera rimane libera, con la solita scusa di non poter subire intralci nel suo lavoro tecnico, di estromettere gli attuali occupanti col miraggio di assegnazioni di là da venire. Intanto si tende a strappare ai contadini le terre che essi hanno già conquistato attraverso una dura lotta e attraverso il riconoscimento della legge. Ciò posto, cosa dire di questa legge? Questa legge doveva essere, secondo le vostre affermazioni, una legge d'urgenza. Ebbene, noi vediamo che la sua applicazione rimane incerta nel tempo, rimane differita, non sappiamo nemmeno di quanti anni. Doveva essere una legge di elevazione sociale per i contadini diseredati ed ecco che essa favorisce una minima parte di contadini e ne lascia almeno i quattro quinti nella miseria di prima. Doveva essere una legge di giustizia ed è una legge che crea il privilegio. Doveva essere una legge di pacificazione sociale e minaccia invece di creare irreparabili e gravissimi contrasti sociali. Doveva essere infine una legge di concordia e fomenta invece la discordia e la divisione tra le masse contadine. Volevate, signori, tutto questo? O'è chi pensa di sì; io non lo so. Certo, i risultati sono quelli che sono, tali cioè da non lasciare nessuno con la coscienza tranquilla, tanto più che voi ci prospettate questa legge come un modello per nuove anticipazioni della vostra riforma agraria, salvo i peggioramenti che già l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto intravedere nella sua conferenza stampa dell'altro ieri. Noi rispondiamo che questa legge, nonchè una anticipazione, rappresenta un gravissimo passo indietro in quello che è il cammino involutivo del vostro pensiero e dei vostri programmi politici in fatto di riforma agraria. Avete detto di voler foggare uno strumento di progresso sociale, ma avete creato soltanto uno strumento di propaganda, uno strumento di arbitrio politico.

Queste sono le ragioni per cui il gruppo del Partito socialista italiano, certo di interpretare il sentimento dei contadini calabresi e di tutte le masse dei contadini poveri del Mezzogiorno, voterà contro questa legge. Si tratta di ragioni di coerenza con i nostri principi democratici,



di fedeltà ai nostri ideali di redenzione sociale, quella fedeltà agli ideali che costituisce la gloria del nostro passato e la certezza nel nostro avvenire (*Applausi dalla sinistra*).

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo quanto ebbi a dire in sede di discussione generale in merito alla legge cui siamo chiamati a dare oggi il crisma dell'approvazione conclusiva, potrebbe sembrare pleonastica una dichiarazione di voto. Ed infatti, per quanto si riferisce a tale esame preventivo, io mi limito a dichiarare che tutte le riserve e tutte le dubbiezze di cui ebbi a rendermi interprete in quella occasione si sono per me trasformate in amara certezza durante la discussione.

Ma, a discussione finita ed a testo legislativo ultimato, mancherei ad un imperativo categorico della mia coscienza di cittadino e di liberale se non aggiungessi a quei motivi di riprovazione quegli altri che non possono essere addotti che in sede consuntiva, in quanto scaturiscono direttamente dalla discussione e dalla formulazione definitiva della legge.

La prima osservazione trae dallo spirito con il quale la discussione si è condotta in questa Aula, e che mi ha costretto ad un certo momento a rinunciare a parteciparvi: spirito aprioristico e preconconcetto che andava ben al di là di quel conformismo che tanto ci travaglia e contro il quale mi sono costantemente ribellato; spirito aprioristico e preconconcetto che io non esito a chiamare spirito classista. Perché qui la categoria dei proprietari è stata trattata non come una categoria di cittadini chiamata a compiere dei sacrifici al servizio di un interesse sociale comune e nazionale; non come una categoria di cittadini i cui diritti, consacrati nelle leggi e sanciti dalla Costituzione, si dovesse compenetrare e armonizzare con una nuova serie di diritti che si affacciano alla maturità di un mondo che cammina; ma bensì come una accolta spregevole di imputati o di nemici che vanno calpestati e distrutti e nei confronti dei quali non valgono né precetti morali, né norme costituzionali, né diritto comune, né leggi scritte. (*Proteste, commenti dal centro*).

Con il che si sono colpiti, non i singoli proprietari, i quali oggi sono e domani non saranno, per quello che sono nel tempo le alterne vicende delle cose umane, ma, e questa è la cosa veramente allarmante, gli istituti fondamentali della proprietà, che pure la Costituzione vorrebbe garantiti e protetti.

Tal rilievo non colpisce, evidentemente, i colleghi della estrema sinistra, i quali della lotta di classe sono i portatori e che alla distruzione di quella che essi chiamano la classe della proprietà tendono ideologicamente e programmaticamente; ma si appunta ai colleghi della maggioranza governativa ed al Governo che in questa circostanza, la quale pone le basi giuridiche della riforma fondiario-agraria su piano nazionale, di questo spirito si sono dimostrati i più esasperati banditori.

Viola, questa legge, ogni sano principio economico preseguitando, fra l'altro, quel processo associativo da tanti di noi auspicato anche per il settore dell'agricoltura, il quale, riunendo in società le forze da sole incapaci di raggiungere determinati risultati, attraverso la loro unione conduce alla possibilità di realizzarli; quel processo associativo che tanti benefici ha sempre recato in tutti i settori della produzione.

Viola, questa legge, ogni sano principio economico perché, stendendo su tutto il settore agricolo italiano il velo dell'incertezza, o, per dir meglio, la certezza di un clima di persecuzione e di totale carenza di ogni garanzia morale, costituzionale e legale, gli preclude proprio in un momento in cui una gravissima crisi sta investendo l'agricoltura, ogni possibilità di afflusso di investimenti privati, dei quali da parte governativa si fa un gran parlare ed ai quali, dalla stessa parte, con incredibile leggerezza si sbarra ogni possibilità di impiego. Investimenti privati senza i quali la trasformazione agraria del nostro Paese resterà sempre una vana speranza degli agricoltori ed un altrettanto vano blateramento dei demagoghi di dentro e degli imbecilli di fuori.

Viola, questa legge, gli imperativi morali e giuridici della paternità e della famiglia quando deliberatamente ignora i legittimi diritti naturali dei figli. Li viola fino all'assurdo, morale e giuridico insieme, del terzo comma dell'articolo 2, il quale, stabilendo che sono esclu-

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

si dall'esproprio i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti diretti fino alla entrata in vigore della legge stessa, costringe un padre, che volesse salvare il suo patrimonio, non sempre ereditato ma spese volte costruito in una intiera vita di sacrificio e di fecondo lavoro, ai figlioli, a bruciarsi le cervella prima di tale termine. (*Rumori, commenti*). Sicchè si potrebbe dire che questa è la prima legge, e caso strano democristiana, che stabilisce un termine perentorio al suicidio. (*Rumori, commenti*). Avete inventato l'eutanasia patrimoniale. (*Rumori, commenti*).

Viola, questa legge, l'imperativo morale giuridico della perequazione quando colpisce indiscriminatamente grandi e piccoli, ricchi e poveri, proprietari conduttori diretti e proprietari con beni affittati, detentori di terreni grassi della marina e detentori di terreni magri della montagna, padri di numerosa famiglia e scapoli senza discendenza, in base ad una valutazione empirica di estensione la quale ogni nome potrà avere meno quello di valutazione, che anche etimologicamente deriva da valore.

Viola, questa legge, l'imperativo morale e giuridico dell'unitarietà dei principi di diritto e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, imponendo ad una parte di una regione dello Stato una legislazione contrastante con quella che, se una volta tanto si deve prestar fede alle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, sarà disposta per il resto dello Stato e per l'altra parte della regione stessa. Sicchè non sembra andasse errato l'onorevole Mancini quando interpretava in senso colonialistico il termine di colonizzazione che questa legge intesta.

Viola, questa legge, l'imperativo morale e giuridico del diritto alla difesa, che non si appartiene soltanto alla sede criminale, sottraendo il cittadino che, a torto o a ragione, ritenesse leso un suo diritto alla procedura che il diritto comune gli assicurerebbe e che la Costituzione gli garantisce.

E potrei continuare, onorevoli colleghi, chi sa quanto, se non temessi di recare insieme turbamento alla vostra fretta e a me medesimo mortificazione.

Ciascuno di questi ordini di motivi, come lo spirito dal quale si sono ingenerati, e i quali tutti pongono fuori dalla legge o la Costitu-

zione o la legge stessa o l'istituto della proprietà, sarebbe ragione sufficiente a giustificare un voto di rigetto.

Come basterebbe a giustificarlo la mia profonda convinzione, già manifestatavi in sede di discussione generale, che questa legge, frettolosamente sfornata dopo un incidente che si sarebbe potuto evitare, e frettolosamente discussa mentre in Calabria si occupavano gli uliveti, si abbattevano gli alberi, si minacciava di occupare le private abitazioni (a tutto ciò non estraneo lo stesso Governo che anche esso rivela la intima sua natura servendosi dell'agitazione di piazza per premere sul Parlamento), che questa legge ispirata, come è stato in quest'Aula autorevolmente affermato, ai tempi più oscuri del Medioevo, non raggiungerà nessuno dei risultati che i suoi sostenitori asseriscono di prefiggersi. (*Vivaci commenti al centro*).

Sono molto contento che quel che dico vi dia tanto fastidio.

*Voci dal centro.* No!!!

LUCIFERO. Questo dimostra che non siete molto coscienti di quello che avete fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, come vede ogni interruzione produce una sua reazione.

LUCIFERO. Ma io sono reazionario...!

PRESIDENTE. Io comprendo come, fino ad un certo punto, ciò le faccia piacere, ma cerchiamo di procedere rapidamente.

LUCIFERO. Ho finito.

Tutto questo basterebbe a motivare un voto di rigetto; ma ancor più lo motiva una considerazione di politica generale che da tutto questo deriva e che tutto questo supera per la gravità e l'importanza. Ed è la considerazione secondo la quale si deve convenire che vi è qualche cosa nella nostra democrazia che non funziona, che non corrisponde più ai tempi ed alle esigenze moderne; e che, se vogliamo salvarla, questa democrazia che non riesce più a difendere i suoi cardini fondamentali: garanzia dell'eguaglianza, garanzia della difesa dei diritti e quindi garanzia della libertà e del gioco leale, dovremo pure cercare le forme nuove che queste sue fondamentali esigenze possano ristabilire.

CONTI. Umberto è sempre dispostissimo a tornare!

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

LUCIFERO. Onorevole Conti, io ho parlato di forme nuove, e non ho fatto alcuna allusione a persone viventi.

E forse il solo risultato positivo di questa legge sarà proprio l'impulso che essa contribuirà a dare a derubati e delusi, posti di fronte ad un Governo prepotente ed imbecille... (*vivaci commenti ed interruzioni dal centro*) ...ripeto: prepotente ed imbecille, ed imbecille perchè prepotente, e prepotente perchè imbecille, egualmente incapace a far rispettare la legge vigente e ad indirizzare quella dell'avvenire..., di mettersi alla ricerca delle vie nuove della loro convivenza, della loro armonia... (*Commenti dal centro*).

PASTORE. Le vie nuove della monarchia.

LUCIFERO. Questa è la prova del fallimento!

Dicevo dunque: in una intesa che possa loro restituire il patrimonio in via di sgretolamento del diritto, dell'eguaglianza, dell'amore e della libertà, contro il quale questa legge è un nuovo, incredibile attentato.

PIEMONTE. Attentato al latifondo.

LUCIFERO. Il latifondo, onorevole Piemonte, uscirà indenne ed illeso da questo esperimento: questo ve lo posso garantire.

PIEMONTE. Accidenti al profeta!

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, la prego di concludere senza raccogliere le interruzioni.

LUCIFERO. Onorevole Presidente, io ho il privilegio della solitudine e ne aproffitto.

Noi che siamo convinti...

*Voci dal centro.* Perchè «noi»?

LUCIFERO. Dico «noi» perchè qui sono il solo a dire quello che molti di voi pensano e dicono nei corridoi. Fuori di qui ci sono molti che la pensano così, ed è per questo che non mi sono lasciato intimidire dai clamori dei molti ed ho sempre seguito la via che mi ha indicato la mia coscienza, via sulla quale, fino ad ora, ho camminato serenamente.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, intimidazioni no, non valgono per nessuno, nè per lei nè per gli altri.

LUCIFERO. Onorevole Presidente, sono intimidazioni suggestive che nessuno può impedire per chi è suscettibile di intimidazione. Con me non attacca!

Ad ogni modo, noi che siamo convinti che una vera, profonda trasformazione dovrà realizzarsi nei rapporti economico-sociali, noi che siamo convinti che ciò dovrà avvenire nella collaborazione delle categorie, nella compenetrazione dei diritti, nell'armonia equilibratrice dei reciproci interessi, sentiamo l'urgenza di queste nuove soluzioni non come una minaccia, ma come qualche cosa di vivo che è molto più reale di una semplice speranza. (*Commenti*).

GRIECO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIECO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, l'onorevole relatore della maggioranza, nel suo discorso di chiusura della discussione generale, ha affermato che l'opposizione comunista al disegno di legge che stiamo per votare sarebbe determinata dalla certezza che la legge passerà ugualmente. In altri termini, noi saremmo profondamente persuasi della bontà e dell'efficacia di questa legge, ma ciò nonostante voteremmo contro per motivi deteriori o di bassa politica.

Credo di aver compreso che questi motivi potrebbero essere condensati in un motivo unico: a noi dispiacerebbe che una buona legge di riforma agraria avesse la paternità di questo Governo e dell'attuale maggioranza. Io desidero innanzi tutto ricordare che in varie occasioni, all'Assemblea Costituente e nel Parlamento attuale, dopo che fu spezzata l'unità democratica forgiatasi nel corso della guerra di liberazione, noi abbiamo dato il nostro voto a diverse leggi agrarie promosse dai vari Governi De Gasperi, sebbene di minore importanza della presente. Noi abbiamo in qualche modo collaborato con l'onorevole Segni al miglioramento della legge Gullo sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, pur criticandone alcuni difetti, del resto rivelatisi alla prova dei fatti. Abbiamo collaborato alla traduzione in legge del lodo De Gasperi, anche se il lodo non era del tutto di nostro gradimento e siamo stati e siamo tuttora i propugnatori dell'applicazione integrale di tale legge in campo nazionale, ciò che non è ancora avvenuto, mentre gli autori della legge non hanno mostrato di avere la nostra stessa preoccupazione. Abbiamo approvato le

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

due leggi di proroga sulla durata della tregua mezzadrile e siamo stati e siamo tuttora i propugnatori dell'applicazione integrale di queste leggi in campo nazionale, ciò che non è ancora avvenuto. Abbiamo approvato le varie leggi di proroga della durata dei contratti agrari e numerose altre leggi agrarie di minore rilievo. È falsa dunque l'affermazione che noi saremmo contrari a questa legge per partito preso, per una opposizione aprioristica. È avvenuto anzi in alcuni casi, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, che certe votazioni su aspetti generali o parziali di leggi agrarie presentate dal Governo ottenessero la maggioranza voluta con il nostro concorso e contro una parte stessa della maggioranza governativa. Così pure abbiamo di recente approvato le intenzioni del Governo di procedere a leggi di preriforma nel Mezzogiorno e in altre zone del Paese, sebbene dobbiamo dichiarare oggi che non possiamo essere d'accordo con l'impostazione che si vuole dare a tali leggi. Dichiararsi contrari ad una riforma che si riconosce nascostamente efficace e che quindi sarebbe apportatrice di favorevoli conseguenze per le masse lavoratrici, non servirebbe che a discreditarle gli uomini e i partiti che si si richiamano alle forze del lavoro, i quali assumessero un tale atteggiamento scriteriato. Noi vi abbiamo detto più volte che avremmo dato il nostro voto a qualunque pur piccola legge che iniziasse la riforma agraria nel nostro Paese; non abbiamo detto: o la riforma agraria o niente. Abbiamo sollecitato delle misure di preriforma, pur senza perdere di vista l'obiettivo urgente della riforma agraria. Ma quel che conta per noi è l'orientamento delle leggi. Una piccola legge, alcune piccole misure riformatrici, orientate in una direzione giusta, noi le approviamo anche se sono piccole. Una legge di maggiore portata, com'è questa, se — a nostro parere — è orientata in modo sbagliato, noi non l'approviamo. Io ho criticato pubblicamente la opinione qui espressa, anche da parte di qualche mio amico, che questa legge fosse uno scherzo, una buffonata. No, ho detto, non è una buffonata; è una cosa seria. Ed è per questo che noi la combattiamo: la combattiamo perchè ha una direzione sbagliata. Oggi sarò più preciso.

La storia, anche recente, ha conosciuto diverse riforme agrarie. Grosso modo esse possono raggrupparsi in due tipi: quelle che

mirano a spezzare la grande proprietà fondiaria per creare il contadino forte, il contadino padrone; e quelle che mirano a creare il piccolo contadino coltivatore diretto. Con il primo tipo di riforma non si può sempre dare la terra a tutti, non ci si può avviare a risolvere la questione agraria. Voi tendete precisamente al primo tipo di riforma, sebbene l'operazione non potrà riuscirvi a causa dei grossi problemi sociali che agitano le nostre campagne. Anche questa è, comunque, una linea di sviluppo capitalistico dell'agricoltura, come del resto lo è la stessa linea che noi proponiamo, sebbene la nostra linea segua una via diversa. Sono due linee e nessuna delle due è una buffonata; la vostra però non può che aggravare i contrasti sociali della campagna, mentre la nostra segue una via di minore attrito.

Come vedete, la nostra opposizione alla legge silana verte sull'essenziale; quindi non è né un capriccio, né un atteggiamento di ostilità *a priori*. Siamo sempre disposti a rinunciare a questo o quell'aspetto particolare delle nostre opinioni, per salvare l'essenziale. Ma ripeto: la nostra opposizione alla legge silana verte sull'essenziale, non tanto su questo o su quel particolare. Voi sapete che sui particolari ci siamo pure battuti e talora abbiamo accettato anche formulazioni di compromesso o siamo riusciti anche a far passare qualche nostra proposta. Ma l'essenziale della legge è restato quale il Governo e la maggioranza hanno proposto e difeso. Noi votiamo contro questa legge per il suo spirito e per il suo orientamento. E, se vi fosse qualcuno qui il quale davvero dubitasse della nostra lealtà, gli diremmo che le cose che abbiamo dette qui noi le ripetiamo ed andremo a ripeterle ai contadini della Sila e del Marchesato.

Siamo noi in errore? Nella nostra vita politica abbiamo certamente commesso non pochi errori; credo che ne commetteremo ancora. La nostra forza sta nella capacità di riconoscerli pubblicamente e correggerli, anche affrontando la grossolana ironia di avversari insulsi o da conio. Ebbene, chi ci dà modo di riconoscere gli errori da noi compiuti sono i fatti stessi che li rivelano, sono le masse popolari. Ma noi siamo profondamente persuasi, votando contro questa legge, di essere nel giusto. Alle masse contadine calabresi, a

1948-50. - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

lei, onorevole Ministro, a voi, onorevoli colleghi, noi diciamo oggi innanzitutto: primo, la legge sulla Sila che sta per essere approvata dal Senato non dà la terra a tutti i contadini senza terra o con poca terra del comprensorio delimitato dall'articolo 1, mentre era ed è possibile qui trovare terra per tutti. Non solo: questa legge annuncia la inevitabile estromissione di migliaia di contadini dalle terre avute in concessione precaria e che attendevano dalla legge la certezza giuridica del possesso. Ai braccianti e agli altri contadini esclusi dalla terra vengono promessi lavori o dall'Opera della Sila o attraverso gli investimenti annunciati in questi giorni dal Governo. Questi investimenti, specie se reali e non fantastici, come i precedenti, sono degni di attenzione. Ma i contadini vogliono la terra, la terra e gli investimenti. Questa legge non dà ad essi la terra; perciò noi votiamo contro questa legge.

Secondo: questa legge comporta un'inammissibile, odiosa, e del resto, impossibile discriminazione tra lavoratori capaci ed incapaci; i primi sarebbero destinati alla proprietà, mentre i secondi sarebbero condannati a vivere in una situazione peggiore di quella in cui vivono oggi. Anche per questo noi votiamo contro questa legge.

Terzo: il pagamento dell'indennizzo ai proprietari in conseguenza dell'espropriazione, e con i congegni previsti dalla legge, comporta, a nostro avviso, un peso duro ed ingiusto per i nuovi contadini. Noi avevamo proposto il trasferimento delle terre ricorrendo alla enfiteusi coatta. Gli argomenti giuridici portati contro la nostra tesi non hanno un serio valore. Essi mal coprono considerazioni di ordine politico a favore della grande proprietà, la quale resta peraltro esentata dal provare il suo diritto, dall'esibire i titoli di proprietà. Anche per questo noi votiamo contro la legge.

Quarto: i contadini favoriti dalla presente legge non avranno i mezzi per pagare la loro parte di spese per le trasformazioni. Essi dovranno quindi sobbarcarsi ad impegni che li schiacceranno, tanto più se dovranno ricorrere al credito. La maggior parte di questi contadini non potrà raggiungere la proprietà. Noi avevamo proposto la gratuità delle opere di trasformazione, da farsi a spese dello Stato

per questa zona come per tutte le zone analoghe del Mezzogiorno, quale atto di solidarietà nazionale e di riparazione verso le popolazioni meridionali. Ci si è detto che non si possono fare doni e che i doni sono antieducativi. E ciò si è detto nello stesso momento in cui veniva deciso il dono dell'indennizzo ai proprietari usurpatori; e dopo che tanti doni sono stati fatti alla grande proprietà per opere di bonifica non portate a termine dalla proprietà stessa, e dopo che molti miliardi sono stati dati agli industriali del Nord di cui il Governo troppo spesso accetta i ricatti. Anche per questo noi votiamo contro la legge.

Abbiamo letto sui giornali che gli orientamenti che presiedono a questa legge sarebbero seguiti nell'elaborazione di una legge immimente riguardante altre zone latifondistiche. Vorrei che il Senato avesse la piena coscienza che per questa via non si risolveranno, bensì si acutizzeranno i problemi e i contrasti sociali nelle campagne meridionali. Una maggiore stabilità sociale comporta la trasformazione nelle strutture, nei rapporti sociali e quindi nelle concezioni sino ad ora prevalenti.

Onorevoli colleghi, nel corso della discussione sulla legge silana raramente abbiamo sentito, dai banchi della maggioranza, l'afflato delle nuove esigenze storiche e nazionali. C'è un cadavere che ammorba la nostra vita nazionale, onorevole Lucifero, il cadavere del passato. Non lasciamoci avvelenare dai suoi miasmi. Seppelliamo questo cadavere. Io rivolgo in questo momento il mio saluto di antico combattente democratico popolare a quanti si adoperano a seppellire il cadavere del passato, a sgombrare la strada della vita, dell'avvenire del nostro popolo dai miasmi deleteri del passato. Fra questi coraggiosi stanno i lavoratori dei campi della nostra incantevole Patria. I democratici italiani, soldati della pace e del lavoro, presentano idealmente le armi alle colonne dei braccianti e dei contadini del nostro Paese che occupano le terre signorili per fecondarle con il loro lavoro onesto. La loro lotta è santa. Vada ad essi la riconoscenza della Repubblica fondata sul lavoro. (*Vivissimi applausi dalla sinistra, congratulazioni*).

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

ZANARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANARDI. Gli aderenti al P. S. U. voteranno a favore della presente legge, non perchè essa sia per se stessa una legge informata ai principi socialisti, ma perchè è la prima riforma sostanziale che pone i combattenti della redenzione del proletariato agricolo contro l'assenteismo dei proprietari terrieri.

Da un punto di vista strettamente socialista la terra, considerata come il principale strumento di produzione del nostro Paese, dovrebbe essere di proprietà collettiva, salvo gli opportuni accorgimenti ed adattamenti suggeriti nell'esercizio di questo poderoso strumento che suscita tanti desideri, tante speranze ed anche tante tragedie, che sono nella politica interna le basi di un disagio politico e morale sempre insidioso dell'ordine pubblico, invano soffocato dalla violenza dello Stato. Noi socialisti tradizionalisti siamo favorevoli alle forme di cooperazione agricola nell'interesse dei produttori e dei consumatori od alla costituzione di enti di produzione agricola bene organizzati costituenti demani di pubblico diritto, che dovrebbero disciplinare con mezzi tecnici e finanziari la coltura dei prodotti, lasciata in molte regioni al più cieco empirismo. Questa è la linea ideale, che noi perseguiamo con grande amore da più di mezzo secolo, fin dalla fondazione della Federazione nazionale dei lavoratori della terra sorta a Mantova, nella provincia che aveva nel 1882 proclamato il primo sciopero dei contadini, culminato nel processo di Venezia, nel quale l'onorevole Enrico Ferri trionfò, con impareggiabile eloquenza, ottenendo l'assoluzione di tutti gli imputati. E nella fine del secolo scorso il problema di una maggiore giustizia verso le plebi agricole costituì la base della nostra propaganda socialista, che ebbe per assertori uomini come Prampolini, Badaloni, Baldini, onore del nostro Paese, e Mazzoni, Massarenti, ed anche il nostro illustre Presidente, l'onorevole Bonomi, del quale ammiriamo l'integrità della vita ed il puro disinteresse.

Ho voluto ricordare lo svolgimento delle lotte del proletariato agricolo non come un lodatore del tempo antico, ma come un milite devoto di un ideale che non aveva deviazioni in

un'epoca nella quale tutti i gruppi avevano linee ben definite, il socialismo non era utilitarismo, il comunismo non era confuso con il bolscevismo, i principi cristiani non degeneravano nel clericalismo e le dottrine liberali del Risorgimento non avevano assunto l'aspetto della Confindustria e della Confida.

Il progetto della presente legge è da me, nelle sue linee generali, accettato con ragionato consenso. Ciò che ha oggi importanza è l'esecuzione del programma prospettato; si tratta di organizzare l'Opera della valorizzazione della Sila, non solo come centro amministrativo delle nuove attività, ma come propulsore dei contadini proprietari verso le nuove forme di conduzione e di coltivazione dei terreni, mettendo a loro disposizione tecnici valenti usciti dalle nostre scuole agrarie, come si fa con i maestri per gli analfabeti e con i medici, propagatori benemeriti della diffusione dei principi della igiene e della salute pubblica.

I contadini non debbono essere abbandonati a se stessi; si devono creare piccoli conforti, cioè centri di cultura e di svago, perchè è evidente che gli anziani si adattano ad una vita di isolamento, ma i giovani si ribellano ad una vita uniforme, monotona e tendono in modo progressivo verso le grandi città, che sono la voragine della specie umana.

Altra questione importante è l'impostazione economica e finanziaria, che non deve gravare su questi nuovi proprietari, tenuto conto della situazione della nostra agricoltura, che, per ragioni di carattere internazionale, dopo aver avuto un periodo di floridezza, va in modo ineluttabile verso un periodo di vacche magre.

Riconosco le deficienze della legge, secondo i discorsi dei colleghi Grieco e Spezzano, ma gli aderenti al Partito socialista unitario votano in favore, reclamando che all'amministrazione dell'Opera siano chiamati rappresentanti diretti ed autorizzati della classe interessata. Il voto favorevole nostro ha questo significato: che con la presente legge si scrive la prima pagina della riforma agraria, che non si esaurisce con questo monco ed insufficiente provvedimento. Ricordo a tutti le promesse fatte in tempi elettorali: ancora è vivo il ricordo del grido pronunciato dai conservatori dopo Caporetto: « La terra ai contadini ». Di tale

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

*slogan* vi è ancora l'eco in tutti i punti d'Italia e dovunque la distribuzione più equa è reclamata da mezzadri, da braccianti, da affittuari, interessanti 35 milioni di italiani.

L'onorevole Medici ha nel suo forbito ed elegante discorso affermato che soltanto i proprietari sono uomini liberi; milioni di italiani stanchi di essere sfruttati da parassiti, vogliono godere, soli od associati, di questa libertà e sono disposti a combattere, ben sapendo che non cade dall'alto pioggia benefica se non si innalzano dal basso vapori di coscienza proletaria, della quale ci sentiamo ancora, come sempre, modesti, ma legittimi assertori. (*Applausi dai banchi di centro-sinistra*).

TONELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, esprimo anzitutto la mia gratitudine al senatore Lucifero, il quale mi ha tolto la pena di dover votare questa legge per disciplina di partito. Vi dico francamente che, mentre sentivo il collega Lucifero, io mi dicevo: inghiottiremo anche questa pillola, dal momento che egli la indora così bene, perchè io ho visto apparire questa legge, dalle sue parole, come un atto rivoluzionario. Secondo quel che ha detto l'onorevole Lucifero, su quei banchi non ci sarebbero più dei democratici cristiani, ma dei rivoluzionari, della gente che vuole sovvertire il mondo su due piedi. Credo però che l'onorevole Lucifero abbia voluto fare un giochetto, d'accordo forse con qualche amico democristiano, perchè... non si sa mai! (*ilarità*).

La questione è che questa legge non ha nulla di straordinario. Di espropriazioni, di riduzioni, per esempio, di terreni, che poi sono stati divisi in piccole proprietà, ce ne sono state altre in Italia. Ad esempio, noi abbiamo avuto nel Veneto, nel Montello, il compianto Bertolini, uomo conservatore, ma di valore, che aveva distribuito una serie di piccole proprietà. Io ricordo che allora, specialmente sui giornali conservatori, si innalzavano inni di gloria, si faceva l'esaltazione di tale riforma, che attualmente avrebbe fatto rizzare i capelli due volte in testa all'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Ma niente affatto!

TONELLO. La verità è, onorevole Lucifero, che in capo a quattro o cinque anni, per mania

di far diventare proprietario il contadino — perchè c'era la teoria del contadino che diventa il piccolo re del suo podere, che pianta la siepe e dice: qui comando io, padrone del mio campo — tutti quei terreni erano caduti nelle mani di due o tre proprietari. E perchè questo? Perchè ci vuole una certa vocazione, dirò così, per fare il piccolo proprietario di terra. Io non conosco il temperamento nè le abitudini della popolazione silana, e me ne dolgo; ma ho una certa esperienza acquistata nel mio Veneto. Là i piccoli proprietari si reggono in piedi solo se hanno una certa predisposizione naturale a condurre la loro piccola azienda e, soprattutto, solo se hanno una grande volontà di lavorare.

MAZZONI. Sono quelli che bisognerebbe aiutare!

TONELLO. Sono d'accordo, collega Mazzoni, ma la verità è che ci sono anche di quelli che non arriveranno mai ad essere dei buoni proprietari. C'è il bracciante che vorrà essere sempre tale, che vorrà lavorare la terra, ma che non vuole dirigere l'azienda perchè ciò è troppo complicato, specialmente nei tempi moderni.

Quindi questa mania rivoluzionaria non c'è. Voi siete dei conservatori della peggiore specie, e questa legge non è altro che una legge conservatrice. A torto, il collega Lucifero gridava. Ma gli è che sottovia, gridando, i conservatori si premuniscono contro i danni dell'avvenire, perchè è un pezzo che si parla di questa riforma agraria in Italia, è un pezzo che sottovia certi democratici cristiani vanno a promettere il campetto, vi sono stati certi democratici cristiani che sono andati a promettere i campetti ai contadini gratuitamente. Sapete che nelle elezioni passate alcuni democratici cristiani andavano in due, uno portava una gran borsa e l'altro sembrava un uomo di pensiero, nelle case dei contadini e domandavano: quanta terra hai? E, avuta la risposta, l'uno diceva all'altro: metti altri due campi a questo qui! (*ilarità nei banchi di sinistra, proteste dai settori di destra e di centro*).

CINGOLANI. Si sbaglia, onorevole Tonello, sono stati proprio i comunisti ad usare questo sistema di propaganda.



TONELLO. Sapevano che andavano a truffare i contadini, ma vi andavano perchè... non si sa mai! E ciò è tanto vero che in certi paesi con questo giochetto da truffaldini hanno accalappiato molti merli.

Io ho sempre detto ai contadini: badate che il socialismo non lo facciamo noi, dovete farlo voi attraverso l'elevazione della vostra classe, attraverso la coscienza nuova che voi dovete avere; non saranno i padroni che faranno proprietari voi, perchè sanno che, se diventate proprietari voi, non lo saranno più loro.

Ma vedrete che con questa legge non vi sarà alcun pericolo: non potrete spampanare sui vostri giornali che avete fatto una grande riforma sociale. È solo un inizio, come ha detto il mio buon amico Zanardi. Se questo inizio avesse il seguito, spereremmo. Io voterei volentieri contro questo disegno di legge, insieme al senatore Lucifero, non per gli argomenti portati da lui, ma per quelli portati dai rappresentanti del partito comunista e socialista, ma voterò a favore dopo che ho sentito che vi spaurite tanto per una meschina riforma mal congegnata che non riuscirà nell'intento. Ed io dico che non dovrete scrivere sui vostri giornali: « Ecco, la democrazia cristiana mantiene il proprio programma sociale ». Non è con la Sila che vi farete un nome di rivoluzionari, ci vuole ben altro per fare i riformatori sociali, perchè questo non è un provvedimento sociale. Ma il proletariato aprirà gli occhi ed allora verranno le riforme ancora più accentuate di quelle che votate ora per placare gli animi; quanta strada dovrete fare e come dovrete convertirvi, se vorrete convertirvi fino in fondo, perchè adesso sono i campi deserti della Sila, ma verrà il tempo in cui il proletariato italiano chiederà i terreni che rendono di più e che sono veramente una ricchezza per il nostro Paese!

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Voterò a favore. È questa una legge saggia, utile e tempestiva, urta gli interessi di pochi, cui non arreca rilevanti danni, mentre apporta vantaggi a molti. È utile per l'economia nazionale, ma è anche utile per altro aspetto, poichè essa è una prima risoluta

manifestazione di sensibilità politica e mostra che il Parlamento si pone decisamente sulla via delle riforme e perciò ne risulta consolidato il prestigio. È tempestiva poichè vale come monito ai più dotati e li invita a precorrere le altre riforme che nei vari settori il Parlamento si accinge a deliberare. Ed è anche invito a desistere dall'azione violenta per quanti agiscono contro legge, pressati dal bisogno o sollecitati dalla impazienza. (*Applausi*).

CAMINITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMINITI. A nome del gruppo liberale, pur non essendo perfettamente d'accordo sulla formulazione della legge, dichiaro che voterò a favore della legge stessa; aggiungo che, come calabrese, non potrei votare contro una legge che favorisce tanti calabresi.

Al di sopra degli interessi particolari, vi sono dei problemi sociali urgenti che debbono essere risolti e comunque avviati a risoluzione. Nell'augurio che questa legge porti nella mia tormentata terra di Calabria pace, tranquillità ed un lavoro fattivo e produttivo, confermo il mio voto a favore. (*Vivi applausi*).

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Non seguirò coloro che hanno fatto dichiarazione di voto di grande ampiezza, come quelle che abbiamo avuto il piacere di ascoltare poco fa. Dirò soltanto brevissimamente che il gruppo democratico cristiano voterà a favore di questa legge per delle ragioni che trovano la loro consistenza, oltre che nel fondamento e nell'essenza del provvedimento in esame, nelle critiche d'ordine negativo che da parti opposte gli sono state mosse. Non che di fronte alle varie Cassandre noi prendiamo la posizione di Pangloss. Tutti gli eccessi sono deprecabili. La legge è quella che è e cioè un primo, ma ardito passo sulla via della auspicata riforma agraria. Altri, come l'onorevole Lucifero e i colleghi dell'estrema sinistra, scelgano pure le cosiddette « vie nuove » del nichilismo distruttivo. Noi ci sentiamo paghi della nostra posizione di centro, che, come in tutte le contingenze della vita pubblica e privata — anche se il pensiero può sembrarvi abusato — rappresenta la soluzione migliore. Infatti, in virtù della legge sottoposta alla mo-



1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

stra decisione, potranno trovare definitiva sistemazione da 10 a 12 mila famiglie di nuovi piccoli proprietari. È possibile chiudere gli occhi di fronte a così imponente realizzazione? Perciò io prego il Senato di voler approvare la legge. La Democrazia cristiana si è impegnata a sviluppare ed estendere la piccola proprietà. Il nostro gruppo, fedele a questo impegno, ne vuole incominciare l'attuazione e ravvisa in questa legge lo strumento idoneo a tal fine. Il programma del suo partito, onorevole Grieco, è un altro: esso vuol radicalizzare le questioni a scopo di sovvertimento. Non è questa la sede e nemmeno questo è il momento di approfondire la sostanza dei vostri atteggiamenti. Ma i vostri propositi ci sono noti, mentre i nostri sono quelli sanamente progressivi di dare ai contadini gradualmente, ma decisamente, la proprietà della terra attraverso delle riforme che, come quella contenuta nell'attuale legge, valgano a « proprietizzare » i lavoratori sottraendoli alla schiavitù di eterni proletari. *(Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni. Commenti da sinistra).*

PIEMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Onorevoli colleghi! Dirò molto rapidamente le ragioni per le quali il gruppo, cui ho l'onore di appartenere, voterà favorevolmente a questo progetto di legge, al cui perfezionamento ha attivamente contribuito e collaborato.

Anzitutto perchè è un sostanziale contributo al miglioramento economico del Mezzogiorno; lo Stato, colla proposta attuale di legge, conferisce ad una parte cospicua della Calabria un apporto (che per ragioni evidenti non può essere non seguito da altri sacrifici finanziari) di 15 miliardi ed io sono certo che, non solo il popolo calabrese, ma tutto quello del meridione d'Italia, prenderà buona nota dei senatori, e degli altri parlamentari del Mezzogiorno i quali, disdegnando questo aiuto di tutta la Nazione, voteranno contro. *(Commenti dalla sinistra).*

Inoltre il mio gruppo voterà a favore perchè esso ritiene indispensabile sfollare i comuni sovrappopolati che attorniano le Sile, e perchè, dopo le modifiche apportate al primitivo pro-

getto ministeriale, sia dalla Commissione per l'agricoltura, sia dal Senato, si otterranno questi risultati che i socialisti di ogni scuola non possono non proporsi: un notevole aumento della produzione agricola; una conseguente trasformazione dell'ambiente, finora rimasto sotto la influenza nefasta della costellazione del latifondo.

E quel che importa di più, per l'avvenire, un nuovo sviluppo delle formazioni cooperative e societarie che permetterà di far comprendere alle masse contadine calabresi la supremazia del lavoro collettivo su quello individuale.

Questo progetto apre la via al miglioramento tecnico, ad una maggior produzione, al risanamento di una situazione intollerabile, alla cooperazione di produzione; per questi motivi avrà i nostri voti.

RAJA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Dichiaro che il gruppo repubblicano voterà a favore di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione il complesso del disegno di legge nel testo coordinato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

*(Vivissimi applausi dal centro e dalla destra).*

#### Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato,

ritenuto che la coltivazione della vite e la produzione ed il commercio del vino con le industrie ad essi connesse, costituiscono, nelle condizioni agronomiche del Paese, una delle branche essenziali della economia nazionale, perchè assicurano i mezzi di vita a molti milioni di cittadini e permettono lo sfruttamento remunerativo di larghe zone del suolo nazionale, nelle quali nessun'altra coltivazione potrebbe occupare una uguale quantità di mano d'opera e procurare eguali redditi;

considerato che la crisi che attualmente travaglia il settore vitivinicolo nazionale, se non intervengono pronti ed efficaci provvedimenti, finirebbe col causare a breve distanza di tempo la rovina di centinaia di migliaia di piccoli proprietari coltivatori diretti, i quali hanno saputo, col lavoro e col risparmio, senza pesare sullo Stato dotare le loro famiglie della casa, della terra e delle scorte necessarie per la loro occupazione, assicurando ad esse una esistenza possibile, per la loro tenace volontà, di progressivi miglioramenti;

osservato che la rovina della vitivinicoltura nazionale aumenterebbe enormemente il già preoccupante numero di disoccupati e creerebbe l'assurdo di onerosi sacrifici da parte dello Stato per far sorgere poche migliaia di nuove piccole proprietà contadine, mentre minacciano di scomparire quelle già esistenti tradizionali, attrezzate e funzionanti, la cui salvezza esige interventi assai limitati e di gran lunga inferiori a quelli fatti dallo Stato per aiutare alcuni settori industriali occupanti un numero infinitamente minore di lavoratori;

constatato che la crisi attuale della vitivinicoltura nazionale è causata dalle frodi (nelle forme dell'annacquamento e della sofisticazione, mediante zucchero, alcool di sidro, fichi, carrube, datteri ecc.), dalla eccessiva onerosità dei tributi locali sul vino, mentre ne sono esenti molte bevande concorrenti che assicurano ingentissimi lucri a poche persone con irrisori assorbimenti di mano d'opera, insidiando gravemente il lavoro di milioni di lavoratori italiani, e dall'attuale insufficiente assistenza tecnica ai viticoltori e produttori di vino alla quale è da ascrivere la deficienza qualitativa da parte del prodotto;

invita il Governo:

*a) contro le frodi*

1) a fare rigorosamente applicare le leggi vigenti in materia ed a preparare il riordinamento ed il potenziamento del servizio di repressione delle frodi, con specifico riferimento ai metodi di accertamento delle sofisticazioni;

2) a sollecitare l'applicazione di nuove e più adeguate sanzioni, le quali per essere veramente efficaci, devono contemplare anche pene limitative della libertà personale e confisca degli strumenti e dei prodotti della sofisticazione.

*b) in materia fiscale*

1) a presentare immediatamente al Parlamento dei provvedimenti che riducano gli attuali tributi sul vino, o quanto meno a richiedere l'immediata discussione del progetto di legge sulla finanza locale, prescrivendo la invalicabilità della tariffa massima consentita; progetto nel quale deve essere compresa una giusta tassazione delle bevande analcoliche concorrenti del vino;

2) a rivedere, con particolare riguardo alla viticoltura, le aliquote dei contributi unificati che l'attuale crisi del vino ha reso eccessivamente onerose.

*c) per il risanamento del mercato*

1) a disporre per la distillazione ad equo prezzo ad uso carburante, di una congrua percentuale della produzione vinicola e precisamente di quella parte che non possiede i requisiti per la sua immissione nel consumo ed in particolare dei vinelli e dei vini da feccia;

2) a disciplinare, pur contemplando le esigenze dei vari usi industriali, la circolazione dell'acido acetico, proibendone l'impiego per la produzione dell'aceto alimentare;

3) a ridurre da sette a tre anni il termine previsto dalla legge per lo sgravio fiscale dell'alcool destinato all'invecchiamento ed a favorire con opportuni provvedimenti la preparazione delle acqueviti;

4) a fare includere nella maggior misura possibile le uve da tavola ed il vino negli scambi commerciali con l'estero;

5) ad incoraggiare le fiere dei vini in Patria e all'estero.

*d) per la tutela della vitivinicoltura*

1) a coordinare in un testo unico cogli aggiornamenti e le semplificazioni necessarie, tutte le disposizioni concernenti la vitivinicoltura nazionale;

2) a disciplinare, in relazione alle crescenti esigenze qualitative del prodotto, la ricostruzione e gli impianti di nuovi vigneti con una particolare vigilanza sulla produzione vitivaistica;

3) a riorganizzare e a potenziare l'insegnamento tecnico viticolo ed enologico, dando alle scuole, alle stazioni ed alle cantine sperimentali i mezzi indispensabili per un loro funzionamento consono alle esigenze attuali;

4) a promuovere la difesa del lavoro viticolo contro la grandine dando il maggiore incremento ai sistemi moderni che si rivelassero idonei al riguardo;

5) a stanziare le somme necessarie per lo sviluppo di razionali vinificazioni collettive, particolarmente mediante le cantine sociali;

6) a favorire costituzioni di consorzi della viticoltura a funzionamento democratico sospendendo intanto la vendita dei beni appartenenti ai cessati enti economici, per poterli cedere, come naturali eredi, agli stessi costituendi consorzi;

7) ad incrementare il credito agrario a tassi equi;

8) ad istituire nelle zone viticole le condotte enotecniche per l'assistenza pratica alla piccola proprietà vitivinicola (32).

GASPAROTTO, RAJA, LOVERA, MARCONCINI, BARACCO, TUPINI, CARELLI, DE LUCA, ELIA, GENCO, FARIOLI, MARCHINI CAMIA, MENGHI, VARRIALE, TOSELLI, CINGOLANI, VALMARANA, FRANZA, RAFFAELNER, SACCO, TOMÈ, CARRARA, CARISTIA, FABBRI, D'INCA, BERGMANN, FILIPPINI, MOMIGLIANO, DI ROCCO, TOMMASINI, OTTANI, CERICA, PAGE, VENDITTI, FAZIO, ROMANO Domenico, TAFURI, PIETRA, RUSSO, CANALETTI GAUDENTI, LANZARA, MARTINI, PEZZINI, RIZZO Giambattista, MOTT, BAREGGI, PERINI, BORROMEO, CADORNA, DE GASPERIS, GONZALES, BOCCONI, GIUA, LOCATELLI, ALBERTI Giuseppe, ZANNARDI, BOSCO, ROMANO Antonio, GUARIENTI, MAZZONI, CARMAGNOLA, TOMASI DELLA TORRETTA, LAVIA, CIAMPITTI, LAMBERTI, BOSCO LUCARELLI, MOLÈ Salvatore, PROLI, GALLETTI, BASTIANETTO, PASQUINI, RICCIO, LAZZARO, PALLASTRELLI, MEDICI, MINIO, VOCCOLI, LODATO, BRAITENBERG, RICCI Mosè, LONGONI, DONATI, SANMARTINO.

Prego il Governo di dichiarare quando intende discuterla.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Il Governo sarà pronto alla discussione per martedì prossimo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,15).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (742) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani ».

Essendo stata esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli. Ne do lettura nel testo proposto dalla Commissione.

La discussione avverrà, se necessario, sui singoli commi in relazione agli emendamenti su di essi presentati.

#### **CAPO I.**

#### **PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

#### **Art. 1.**

I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.

Su questo primo comma è stato presentato dai senatori Minio, Gramigna, Menotti, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi e Jannelli un emendamento sostitutivo così formulato:

« Sostituire alle parole: " fino al 31 dicembre 1951 " le altre: " fino al 31 dicembre 1955 " ».

1948-50 — CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

Ha facoltà di parlare il senatore Minio per svolgere questo emendamento.

MINIO. Cercherò di essere breve, anzi brevissimo, perchè non voglio tediare il Senato con la ripetizione di argomenti già esposti. Noi insistiamo sull'emendamento che abbiamo presentato e vi insistiamo pur conoscendo in anticipo l'opinione della maggioranza della Commissione che è stata espressa ieri dall'onorevole Zoli, che noi abbiamo ascoltato sempre con la deferenza che merita. Vi insistiamo malgrado l'argomento principale che è stato da lui addotto e che, se non erro, consiste in questo, che la maggioranza della Commissione intende prendere posizione per la proroga breve invece che per la proroga lunga, perchè la proroga breve consente di seguire più da vicino il fenomeno che sta alla base di questo problema delle locazioni. Diceva ieri l'onorevole Zoli che, in fondo, non sappiamo nè quale sarà esattamente la situazione nel 1951, nè quale sarà il mercato degli alloggi. Ma è proprio questo che noi insistiamo su questo emendamento, perchè noi tutti riteniamo che alla fine del 1951 la situazione non potrà essere e non sarà molto diversa da quella attuale, per cui, nonostante i programmi statali e l'iniziativa privata, saremo tenuti a prendere in considerazione l'opportunità di nuove proroghe. Per questo siamo del parere che si debba assicurare una proroga più lunga, dopo di che il problema sarà riesaminato con maggiore tranquillità e ponderatezza. Nell'insistere sulla nostra proposta riconosco che, in fondo, questo emendamento e quelli che seguono tendono a far sì che da parte dei proprietari non si possa con eccessiva facilità contrastare il diritto di proroga degli inquilini. Aggiungo che sarebbe errato non tenere presente che nel testo governativo dell'onorevole Grassi la proroga al 1955 era legata anche ad una serie di aumenti dei canoni che arrivavano appunto fino al 1955, mentre nella nostra legge l'aumento dei canoni è previsto solamente per il 1950-51, per cui si potrebbe, a giusta ragione o per lo meno con qualche ragione, sostenere che, volendo la proroga fino al 1955, la legge dovrebbe prendere in considerazione la questione dei canoni fino a quella data. Ora, nell'eventualità che la maggioranza del Senato

accettasse che la proroga fosse concessa fino al 1955 non mancherà la possibilità, alla fine del 1951, di riprendere in considerazione la questione solo per la parte che si riferisce ai fitti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Tale questione ha formato oggetto in larga misura della discussione generale e su di essa si deve pronunciare il Governo. Quindi non ho niente da aggiungere. Soltanto vorrei approfittare della occasione per chiarire una frase, forse un po' « romagnola », che ho detto ieri allorchè ho dichiarato che la Commissione non avrebbe accettato alcun emendamento. Ciò evidentemente voleva significare che la Commissione non avrebbe accettato alcun emendamento di quelli di cui era a conoscenza, presentati da parte del senatore Minio per la minoranza e che si muovevano appunto nella linea della relazione di minoranza. Evidentemente le mie parole non si riferivano ad altri emendamenti che fossero stati successivamente presentati. Ho voluto chiarire quella frase che forse poteva apparire poco riguardosa verso il Senato, il che non era affatto nelle mie intenzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In coerenza alle dichiarazioni fatte ieri, il Governo si rimette alla volontà del Senato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Minio se insiste nel suo emendamento.

MINIO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Minio ed altri, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato)

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Nell'attesa di raccogliere le firme regolamentari io desidererei proporre un emendamento semplicissimo. Io posso comprendere, impostata la battaglia su questi ter-

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

mini estremi, le ragioni che hanno determinato la ripulsa dell'emendamento testè proposto; ma credo che sia il caso di metterci la mano sulla coscienza e pensare alla situazione della povera gente in nome della quale noi legiferiamo. Mi sembra pertanto che possiamo seguire una via molto semplice, stabilendo una proroga *sine die*.

PRESIDENTE. Ma è precluso un emendamento di questo genere!

MAZZONI. Nessuno ci impedirà poi di riprendere in esame la situazione. La proroga concessa oggi non è neppure di un anno. Lasciate dunque che, almeno in questo campo, questi poveri italiani dormano tranquilli senza ulteriori preoccupazioni!

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Il Senato ha già manifestato la sua chiarissima volontà, votando contro allo emendamento proposto per il termine della proroga al 1955.

*Voci dalla sinistra.* L'emendamento Mazzoni è una cosa diversa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato, respingendo la proroga al 31 dicembre 1955, indubbiamente ha precluso la discussione di una proroga a epoca indeterminata. Ha voluto fissare un termine preciso: perciò, un nuovo emendamento potrebbe portare una altra data, anteriore al 1955, per esempio, il 1952, 1953, 1954, ma un termine ci deve essere.

Se si sopprime ogni data, si ha un emendamento soppressivo che avrebbe dovuto essere votato prima del sostitutivo e che ora è precluso dalla precedente votazione.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La prego di precisare a quale titolo.

GRISOLIA. Sulla proposta fatta dal collega Mazzoni ha diritto alla parola un oratore pro e uno contro; io intendo parlare a favore della proposta Mazzoni.

PRESIDENTE. Onorevole Grisolia, il Regolamento del Senato, all'articolo 69, dice: «Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente».

Credo di aver detto che è possibile presentare un altro emendamento sostitutivo, meno ampio di quello respinto, ma non proporre degli emendamenti che sono preclusi.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Onorevole Presidente, noi qui stiamo cadendo in un equivoco che è bene spiegare. Probabilmente, nello stilare l'emendamento, si può essere incorsi in una improprietà letteraria, ma è chiaro che l'emendamento che proponiamo non è soppressivo dell'articolo 1; è soppressivo di una data, e non dell'articolo.

PRESIDENTE. Non sopprime l'articolo, bensì il termine che dà vita ad esso.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Intendo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'intenzione dell'onorevole Mazzoni era quella di presentare un emendamento che non fosse in antitesi con la votazione già fatta, in quanto che proponeva un nuovo termine. Dal 1951 al 1955 ci sono parecchi anni, ed è in questo senso, che io mi permetto di esporre il mio parere favorevole alla possibilità che l'onorevole Presidente si valga delle disposizioni del Regolamento per mettere in discussione il nuovo emendamento.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Con tutto il rispetto e il riguardo anche personale che ho per l'onorevole Presidente e soprattutto per la sua carica, io mi ostino a sostenere — e non è un'ostinazione illogica — che non c'è contraddizione, non c'è violazione regolamentare nel proporre l'abolizione della data «31 dicembre 1951».

Io non accetto la data proposta dalla Commissione ed è stata respinta l'altra, proposta dal senatore Minio ed altri. Non posso scrivere su un emendamento che la proroga è ammessa *sine die* e perciò propongo semplicemente la cancellazione di una data. Credo possibile che questo emendamento sia discusso e votato senza offesa del Regolamento. Ad ogni

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

modo non mi voglio permettere di disturbare oltre il Senato con la mia insistenza.

Se il Presidente crede che la mia interpretazione sia esatta, metta ai voti l'emendamento; se non lo crede, tralasci la votazione e lasciamo pure che la gente si rivoltoli di notte nel proprio letto non sapendo quando finirà questa storia!

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Poichè il Senato ha già respinto con il proprio voto l'emendamento secondo il quale la proroga delle locazioni avrebbe dovuto giungere al 31 dicembre 1955, l'eventuale approvazione dell'emendamento proposto dal collega Mazzoni, secondo il quale la proroga dovrebbe essere votata senza indicazione del termine di scadenza, significherebbe, a mio avviso, soppressione dell'emendamento già approvato, perchè, non essendo indicato il termine della scadenza, questa potrebbe giungere anche oltre il 1955.

LOCATELLI. Potrebbe essere anche prima.

MASTINO. Può anche essere prima, ma può essere anche dopo. Se può essere prima, il senatore Mazzoni vedrà se sia il caso di redigere un emendamento che fissi il termine della scadenza al 1954 o al 1953 o al 1952, ma lasciare l'emendamento in questa forma indeterminata può anche voler dire lasciare la possibilità di un termine di scadenza oltre il 1955.

Mi pare che questa sia una ragione di più per dimostrare — e non ce ne era bisogno — quanto sia giusta la tesi del Presidente che sostiene la inaccettabilità dell'emendamento stesso.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Se questo disegno di legge, che provoca tanta ansia nel Paese, si inizia con tale disputa non molto chiara e un poco opaca, penso che gli inquilini ed i proprietari aspetteranno per anni la riforma.

Questa è la modesta interpretazione che io do. Abbiamo votato un emendamento e si è respinta la data del 1955. Nessuno ci vieta, non di fare un emendamento soppressivo — e in questo sono d'accordo con l'onorevole Presidente — ma di porre una data fissa. Se i colleghi hanno letto la relazione di maggioranza,

ricorderanno che essa ad un certo punto reca: « La veramente tragica situazione di carenza di alloggi rende assolutamente certi che una ulteriore proroga sarà necessaria perchè, nonostante tutte le provvidenze già disposte e quelle che potranno essere prese, la penuria delle abitazioni sarà, al 31 dicembre 1951, non priva di preoccupazioni ».

Ora io dico che, se questa è la condizione di fatto esistente, per cui non vi è la preoccupazione ma la certezza che al 31 dicembre 1951 dovrà stabilirsi un'altra proroga, cioè dovremmo prepararci ad un'altra legge intermedia, noi, nel votare questa legge, commettiamo una finzione giuridica. Pertanto io chiedo: non potremmo accordarci attraverso un senso di concordia e, diciamo pure la brutta parola, di compromesso? Tra il 1951 voluto da alcuni ed il 1955, che era il termine voluto dal Governo e poi respinto da questa onorevole Assemblea, non potremmo accordarci su un termine intermedio, ad esempio il 1953, visto che al 1951 è una follia sperare che sia scomparsa l'attuale carenza di case? In conclusione io proporrei la data del 1953.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ho detto fin dal principio che una sola cosa si poteva fare; presentare un altro emendamento sostitutivo.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Onorevole Presidente, la prassi parlamentare dà facoltà di presentare un emendamento quando non meno di 6 senatori dichiarano di appoggiarlo, salvo presentare poi le firme. Presento pertanto un emendamento perchè la data sia fissata al 31 dicembre 1953 ed invito sei colleghi ad alzare la mano per appoggiarlo.

*(Numerosi senatori di sinistra alzano la mano).*

PRESIDENTE. Abbiamo ora una base di discussione perchè viene presentato un emendamento secondo il quale la data di proroga dovrebbe arrivare al 31 dicembre 1953. Esso porta la firma dei senatori Gavina, Ruggeri, Menotti, Molinelli, Troiano e Voccoli. Su questo emendamento prego il relatore della maggioranza di esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi consenta anzitutto l'onorevole Adinolfi di esprimere un certo senso di meraviglia, per il fatto che questa ipotesi subordinata sia stata presentata in Assemblea da un onorevole collega, membro della Commissione speciale il quale, in seno alla Commissione stessa, non ne ha mai fatto cenno. Noi siamo contrari a questo emendamento intermedio che mi ricorda un po' (scusate il termine, che dico con tutto il rispetto) il sistema dei venditori di collane cinesi. Noi non siamo qui per fare queste trattative sul 1955 o 1953 o 1951; dobbiamo seguire un criterio. Ora, si può leggere quel periodo della mia relazione per cui non sono mancate le critiche di qualche collega di questa parte per la sincerità con cui è stato redatto, ma si deve leggere anche il resto della mia relazione. Non è lecito citare il pensiero di una persona leggendo solo quattro righe e non leggere tutto il resto che segue.

Ebbene, che cosa ha detto la Commissione? Essa ha detto che noi siamo di fronte ad una situazione grave, prevediamo anche che questa situazione possa mantenersi, anzi prevediamo che si manterrà; ma è in corso di attuazione una serie di provvedimenti ed è opportuno che noi, dopo il primo risultato di essi, riesaminiamo la situazione. Questo è ciò che abbiamo detto e per questo è sufficiente la data del 1951.

Ho anche detto che non bisogna dimenticare che questa legge ci viene dall'altro ramo del Parlamento che ne ha fatto oggetto di attento esame per ben 18 mesi e, se voi volete, posso portare tutti i verbali delle discussioni che si sono svolte. Credo che anche alla Camera ci sia stato anche qualcuno che ha sostenuto la tesi del senatore Mazzoni, proroga per il 1953 o 1954, ma se l'è vista respinta. Non siamo certo obbligati a seguire l'opinione della Camera dei deputati, ma un certo senso d'opportunità è pur necessario che noi l'abbiamo, per far sì che questa legge non vada avanti ed indietro da Piazza Madama a Piazza Montecitorio con quanto, non dico scandalo, dei cittadini interessati, ma con quanto danno e discredito del nostro sistema parlamentare vi lascio immaginare. Mi hanno fatto vedere oggi che, ad esempio del cattivo funzionamento del Parlamento, un'agenzia ha ricordato quel che

succede della legge sugli affitti. Ebbene evitiamo questo.

Ed aggiungo un'ultima considerazione. Quando noi abbiamo portato gli affitti dei locali ad uso non di abitazione a trenta volte l'anteguerra, siamo proprio certi ora, il giorno 16 marzo 1950, che alla fine del 1951 per tutti quei locali sarà necessaria una nuova proroga? Non mi sentirei di dirlo. Se volete sapere le mie previsioni — e vedo che esse hanno molto più credito di quelle che ci dà il collega Pasquini col suo famoso « Barbanera » (*ilarità*) — per il 1951, la questione del blocco dei locali ad uso non di abitazione dovrà essere matura per l'esame. E quando avremo le case del piano Fanfani, quelle dell'U.N.R.A.-CASAS e le case del piano Tupini, ci saranno delle città nelle quali io penso che saremo completamente a posto.

Per talune città del Nord noi saremo completamente a posto alla fine del 1951. (*Interruzione dell'onorevole Zanardi*). Sì, onorevole Zanardi, mi consenta, i dati sono dati, i numeri sono numeri; ci sono delle città in Italia dove c'è meno di un abitante per stanza...

MINIO. Si tratta di una media.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ad ogni modo rivedremo questa situazione e mi sembra opportuno rivederla alla fine del 1951, senza turbare l'economia di questo disegno di legge. Per questo noi insistiamo sul testo della Commissione e riteniamo che debba essere respinto l'ultimo emendamento presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che il relatore sia perfettamente coerente con la posizione assunta dalla Commissione, posizione corrispondente a quella della maggioranza della Camera. Io non ho ragione di insistere sulle precedenti posizioni del Governo e perciò mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dai senatori Gavina, Ruggeri ed altri, che porta la data della proroga al 31 dicembre 1953. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo e del terzo comma, sui quali non vi sono emendamenti:

« Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella di scadenza consuetudinaria successiva.

« La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1:

« In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuano l'attività del defunto ».

A questo quanto comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Minio, Gramegna, Menotti ed altri del seguente tenore:

« Sostituire la dizione del primo periodo con la seguente:

« In caso di abbandono del domicilio o di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga ha luogo anche nei confronti di coloro che erano con il conduttore in rapporti di abituale e continua convivenza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Minio.

MINIO. Onorevoli colleghi, vorrei illustrare brevemente il mio emendamento. Il testo della Commissione prevede solo il caso di morte del conduttore; noi abbiamo voluto aggiungere la

ipotesi di abbandono del domicilio da parte del conduttore, ipotesi questa che nessuno intende augurare ad alcuna famiglia, ma che di fatto si verifica in un numero notevole di casi, perchè in questo nostro Paese, dove non esiste l'istituto del divorzio, non sono infrequenti i casi in cui i coniugi giungono alla separazione legale e alla separazione di fatto. Ne risulta che alcune volte uno dei coniugi, che potrebbe anche essere il conduttore, può abbandonare il domicilio e trasferirsi altrove. Casi di questo genere sono a conoscenza di tutti, e non occorre insistere; noi vorremmo con il nostro emendamento assicurare alla famiglia che rimane nella casa, dopo l'abbandono del domicilio da parte del conduttore, di rimanervi, ossia di avere diritto alla proroga.

In un secondo punto il nostro emendamento modifica il testo della Commissione e cioè che mentre la Commissione prevede la proroga solo a favore, oltre che del coniuge, degli eredi dei parenti e degli affini, il nostro emendamento la estende a tutti coloro che erano con il conduttore in rapporto di abituale e continuata convivenza. Abbiamo anzi tutto un caso che non dovrebbe essere trascurato e ignorato: non tutti coloro che vivono, uomo e donna, insieme, sono regolarmente sposati e perciò legalmente non sono coniugi, ma credo che anche questo caso (il caso, cioè, di coloro che vivono *more uxorio*) non debba essere ignorato. Ritengo infatti ingiusto, quando due persone vivono insieme da molti anni, che esse non debbano beneficiare del diritto alla proroga previsto da questa legge, per il solo fatto che non sono legalmente sposati.

A questo si devono aggiungere anche altri casi di persone che, pur non essendo legate dai vincoli di parentela previsti dal testo della Commissione, sono però, per una ragione o per un'altra, conviventi da lunga data e che, per questa ragione, non dovrebbero essere esclusi dal diritto alla proroga.

È in questo senso che abbiamo presentato l'emendamento.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, sono contrario all'emendamento proposto dai senatori Minio, Gramegna ed altri.



Innanzitutto l'emendamento si preoccupa del caso di abbandono del domicilio da parte del coniuge come causa di separazione personale. Questi sono casi, se mi consentono gli onorevoli colleghi, ai quali volta per volta provvede il Presidente del Tribunale e sono i Tribunali i quali stabiliscono chi dei coniugi abbia il diritto di continuare a vivere nella casa locata.

In secondo luogo l'emendamento si preoccupa che la proroga si estenda anche a favore di coloro che abbiano abituale e continuata convivenza col conduttore, anche se non siano in rapporti di parentela. Ora, in verità, a me pare che il testo proposto dalla Commissione già allarghi di parecchio la sfera di coloro che hanno diritto alla proroga in caso di morte del conduttore, estendendola niente di meno che a tutti i parenti ed affini del defunto con lui abitualmente conviventi: il che significa, poichè la legge riconosce la parentela e l'affinità fino al sesto grado, a tutti i parenti ed affini fino a tale grado. Ma, per carità, non andiamo oltre, altrimenti va a finire che rapporti di abituale convivenza si creeranno apposta per preconstituire per il caso di morte del locatario, il diritto alla continuazione del rapporto locatizio!

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Si è parlato dei casi di abbandono di domicilio da parte dell'inquilino, e su quanto si è già discusso io non intendo entrare nel merito.

Ma vi è un altro caso che vale la pena di considerare, cioè il caso dell'emigrante che per ragioni di lavoro lascia la Patria. Abbiamo avuto quest'anno 18.000 emigranti in Argentina, che hanno contratti in corso di proroga: ebbene, quei contratti, alla scadenza contrattuale, da chi saranno rinnovati? Saranno rinnovati forse dall'emigrante che è andato in Argentina e che tornerà tra due o tre anni, o potranno essere rinnovati anche dagli altri?

C'è poi l'altro punto dello emendamento e cioè l'abituale e continuata convivenza. Lasciamo andare il caso delle famiglie spurie ossia la convivenza di un uomo con una donna senza matrimonio così diffusa ed abituale in quasi tutti i Paesi, e se tale stato di fatto debba o non essere tutelato dalla legge. Ma vi è il caso di qualcuno invece che ha un figlioccio, il caso

di coloro che hanno preso dai brefotrofi o dalla Pia istituzione di Pompei delle creature, e che le hanno allevate in famiglia come figlioli. Ebbene essi non sono figli naturali, non sono figli legittimi e se il conduttore della casa muore dovrebbero essere esclusi dalla proroga.

Questo è un caso umano che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Credo che noi dobbiamo preoccuparci di fare delle leggi che contemplino delle situazioni concrete di diritto e non delle situazioni vaghe di fatto, come sono quelle considerate nell'emendamento. Per esempio la frase «abbandono di domicilio» comprendo che l'abbia usata il collega Minio che si è vantato di non essere un avvocato, ma la capisco un po' meno da parte del senatore Adinolfi, perchè il concetto di domicilio è un concetto giuridicamente male invocato. Io voglio prendere il suo caso, il caso dell'emigrante: quando l'emigrante va in America per ritornare dopo tre anni non abbandona il domicilio, se lascia la sua famiglia nella casa. Continuerà a pagare la pigione e a farsi rilasciare la ricevuta a suo nome, come fanno tutti i padri di famiglia che si allontanano per ragioni di lavoro o per altre ragioni lasciando la propria famiglia nella casa precedentemente occupata e restandovi quindi domiciliato.

Situazioni di fatto. Non ho sentito accennare che alla tutela di una forma anomala della famiglia, più anomala quella del senatore Minio, il surrogato del coniuge, meno anomala quella del senatore Adinolfi, il surrogato del figlio. Per queste situazioni, quando ci sia effettivamente da parte di colui che muore una preoccupazione di provvedere anche dopo la propria morte a una determinata persona, il rimedio c'è — e l'onorevole Adinolfi ben lo sa — e cioè la istituisce erede. Ma se il defunto non si è preoccupato di provvedere per dopo la morte alla, come comunemente si dice, concubina, a questa moglie illegittima, per usare un termine più rispettoso, o a questi figliocci, non comprendiamo perchè essi debbano proprio cascare sulle spalle del padrone di casa? Ebbene no, questa successione della concubina o del figlioccio a carico del padrone di casa noi non ci sentiamo di approvarla.

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

Ad ogni modo noi riteniamo che, nel formulare le leggi, specialmente quelle di proroga dei contratti, bisogna uniformarsi alla situazione giuridica e alle norme che vigono in materia contrattuale e non si possono introdurre disposizioni così anormali ed aberranti come quella proposta nell'emendamento in oggetto. Per tale ragione la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Minio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario alla proposta di emendamento. Per quanto riguarda la prima parte, che prevede l'ipotesi dell'abbandono del domicilio, la formula mi sembra un po' troppo grezza. In ogni caso, le preoccupazioni sollevate dal senatore Adinolfi vengono perfettamente soddisfatte, quando esistono interessi effettivi, dall'economia generale della legge.

Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'emendamento, per cui la proroga dovrebbe aver luogo anche nei confronti di coloro che con il conduttore erano in rapporti di abituale e continuata convivenza, è evidente che questa formula è eccessivamente lata e si presta ad abusi, e quasi si trasforma in tutela di situazioni che noi certamente non possiamo tutelare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Minio. Sarà bene votarlo per divisione, e cioè mettere innanzi tutto in votazione la formula «in caso di abbandono del domicilio» da aggiungersi a quella «in caso di morte del conduttore» già prevista dal testo della Commissione.

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Metto ora ai voti la seconda parte dell'emendamento Minio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Metto in votazione il primo periodo del 4° comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do nuovamente lettura del secondo periodo del comma 4° dell'articolo 1:

« Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuano l'attività del defunto ».

Su questa seconda parte è stato presentato a firma del senatore Romano Antonio, un emendamento così formulato:

« Dopo le parole "risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione" aggiungere le altre "di almeno un anno" ».

Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio.

ROMANO ANTONIO. Il mio emendamento si spiega con poche parole. Scopo dell'emendamento è quello di evitare che si lasci una porta aperta a quello che si è chiamato fino a qualche tempo fa il mercato nero che si effettuava con le cosiddette buone uscite e buone entrate. Dobbiamo preoccuparci del locatario che, sapendo di essere prossimo alla fine, possa ritenere conveniente stipulare un nuovo contratto oppure fare una cessione ledendo gli interessi del proprietario. Quindi è necessario che questa data certa non si presti alla frode. Di questo deve preoccuparsi il legislatore, perché, lasciando così com'è la disposizione di legge, è facile arrivare alla frode; il conduttore prossimo alla fine consigliato dai parenti può stipulare un atto di cessione o un contratto per cui, attraverso il noto sistema delle buone entrate e buone uscite, il proprietario viene frodato. Ora, stabilendo che questa data certa deve essere almeno di un anno anteriore alla morte, noi preveniamo ed eliminiamo l'inconveniente.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Io non sono, in linea di massima, in disaccordo con il collega Romano, però sento che l'emendamento così come è proposto è incompleto perché il testo proposto dalla Commissione dice: « Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abita-

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

zione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attività del defunto». Quando l'onorevole Romano si preoccupa che l'atto di data certa anteriore all'apertura della successione sia almeno di un anno precedente a tale data per evitare che nella imminenza della morte il locatario stipuli un atto, anche fittizio, di trasferimento a terzi della sua attività, dimentica che l'articolo in esame contempla anche la continuazione del rapporto per successione. Il che fa sì che quel locatario che volesse porsi nella condizione prevista dall'onorevole Romano potrebbe farlo, per esempio, con un legato testamentario anche un giorno prima della sua morte. Quindi o la data anche per le disposizioni testamentarie, a altrimenti l'emendamento è incompleto e disciplina soltanto una ipotesi lasciando che per altra via si ricorra a quegli stessi espedienti che l'onorevole Romano ha lamentato.

PRESIDENTE. Il senatore Bertone propone che in quest'ultimo comma dell'articolo 1 sia soppressa l'intera frase « o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione ». Vorrebbe inoltre che fosse precisato che la proroga opera a favore di coloro che continuino « personalmente » l'attività del defunto.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertone.

BERTONE. Ritengo di dover andare oltre il concetto espresso dall'onorevole Romano Antonio, al cui emendamento in via subordinata, aderirei, perchè è evidente il pericolo che egli ha enunciato, che cioè un locatore, trovandosi in fin di vita, possa, perchè suggestionato o dai parenti o da altri, fare un contratto di sublocazione o di cessione del suo contratto a valere dopo la sua morte, e con percezione di lauto compenso. Io ritengo che l'inciso riguardante la cessione contrattuale della locazione di locali ad uso non di abitazione debba essere soppresso. Esso è stato aggiunto dalla Commissione al disegno di legge e, secondo me, aggiunto erroneamente, perchè contrario alla norma del Codice civile per la quale la cessione della locazione commerciale non è ammessa senza il consenso del proprietario, mentre è consentita una determinata cautela per i locali di abitazione.

Io sono del parere quindi che questo inciso

vada soppresso e mi sembra che la Commissione dovrebbe aderire ad un principio che è fondamentale per tutto ciò che riguarda i locali ad uso commerciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Prima di tutto è ben singolare questa frode, che si addebita ai conduttori, una frode che si perfeziona con la morte. L'articolo, che ha un profilo diverso da come è stato redatto dalla Camera, si preoccupa di talune situazioni particolari, le situazioni di esercizi nei quali il contratto di locazione è intestato ad una persona, mentre effettivamente la gestione può essere una gestione sociale e vi può essere comunque stata una negligenza da parte del titolare della locazione di addivenire a questo trasferimento puramente formale nella intestazione, cosicchè sorgerebbe colla morte una situazione per cui il proprietario potrebbe valersi di questa pura esteriorità, di questa pura apparenza per opporsi alla proroga: casi limitatissimi e casi nei quali è anche parso che il diritto del proprietario non fosse gran che lesa, dato quello che è ormai il regime dei canoni di affitto dei locali non ad uso di abitazione, particolarmente quale è previsto dalla presente legge. Con gli aumenti previsti per i locali non adibiti ad uso di abitazione noi eleviamo i canoni per il 1950 a 19 volte e per il 1951 a circa 29 volte.

Per queste considerazioni e per il fatto che non riteniamo che vi sia questo pericolo di frode *in articulo mortis* da parte del conduttore, noi pensiamo di doverci opporre a che vi sia questo termine di un anno, perchè ci sembra che questo sia venir meno assolutamente alla finalità che la Commissione voleva raggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo non è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Romano, come non è favorevole a quello presentato dal senatore Bertone, non solo per le ragioni esposte dall'onorevole relatore, ma anche per le considerazioni che l'emendamento del senatore Romano, in definitiva, porterebbe proprio a conseguenze opposte a quelle che il

1948-50 - CCCLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1950

senatore Romano stesso intende raggiungere. Per queste ragioni dunque il Governo si dichiara contrario.

DE LUCA. Domando di parlare, non sull'emendamento Romano, ma sull'emendamento Bertone perchè tanto il relatore che il Sottosegretario hanno parlato esclusivamente dell'emendamento Romano (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Io aderisco pienamente, — ed è questa anche una dichiarazione di voto — all'emendamento dell'onorevole Bertone perchè le ragioni da lui esposte sono così evidenti che a mio giudizio non consentono alcun dubbio.

D'altra parte come si fa nella specie a parlare di documenti di data certa? Voi tutti mi insegnate che quando uno muore, la data di un atto da lui sottoscritto è certa anche senza registrazione; basta che egli sottoscriva, anche un secondo prima della morte, il contratto, perchè questo abbia data certa, e sicuramente antecedente alla morte; di modo che l'articolo parlando di data certa non formula una ipotesi utile ed operante.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, credevo di avere già esposto ragioni sufficienti: debbo aggiungere solo una piccola osservazione. Ho sentito affermare dal senatore Bertone che il contratto di locazione si rompe per la morte del conduttore e sono rimasto alquanto perplesso e in dubbio se, pensando l'opposto, fossi nel giusto. Il contratto di locazione non si rompe affatto per la morte del conduttore, anche se si riferisce ad esercizi di commercio.

BERTONE. Mi riferiva a terzi estranei.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Bertone di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Romano Antonio, già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Lucifero ha presentato un comma aggiuntivo a questo articolo, del seguente tenore:

« Nei casi nei quali locatario sia lo Stato, la Provincia, il Comune, od altro ente di diritto pubblico — che non abbia per sua esclusiva finalità la beneficenza o l'assistenza pubblica — la proroga è limitata al 31 dicembre 1950 o, nella ipotesi di scadenza consuetudinaria, a quella immediatamente successiva alla data suddetta ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero.

LUCIFERO. L'emendamento mi sembra già di per sé stesso molto chiaro. Questa legge si fa — e ciò si è detto da tutte le parti — per andare incontro a situazioni particolari che si inquadrano in una situazione generale.

Ora, evidentemente, lo Stato non si trova in quelle situazioni particolari, e non c'è nessuna ragione che lo Stato — pessimo inquilino, tra l'altro, e pessimo pagatore — debba beneficiare di vantaggi che si fanno ai cittadini, proprio per la loro posizione di cittadini, arrivando anche alla beffa per cui certe volte lo Stato paga per le locazioni meno di quanto incassi con l'imposta.

Quindi io credo che lo Stato, se deve prendere i locali privati, debba pagarli, altrimenti restringa le sue necessità: vuol dire che ci saranno degli altri locali che si renderanno disponibili per chi ne ha bisogno.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'emendamento proposto dal senatore Lucifero contrasta con lo spirito di un altro articolo, l'articolo 4, che fu votato concordemente dalla Commissione speciale, con cui si ritenne di sancire partico-

lari condizioni favorevoli nei confronti degli enti pubblici; e non soltanto nei confronti degli enti pubblici ma anche degli enti con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali o di culto.

Non vedo pertanto perchè, se si tiene fermo il principio da cui è partita la Commissione, si debba ora approvare il comma aggiuntivo del senatore Lucifero, che prevede un trattamento deteriore per tutti, o quasi tutti, gli enti di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Faccio osservare che con l'emendamento Lucifero si dice: « che non abbia per sua esclusiva finalità la beneficenza o l'assistenza pubblica ». Comunque prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

ZOLI *relatore di maggioranza*. Vorrei subito fare una osservazione, la quale varrà anche per altre proposte che saranno presentate su altri articoli.

Il diritto di opporsi alla proroga, quando non sia giustificato da ragioni personali del locatore, si converte in uno strumento ricattatorio. Questa è la cosa che dobbiamo tenere presente. Approvato l'emendamento del senatore Lucifero, nei confronti delle provincie e dei comuni — per i quali sussiste la stessa carenza di locali disponibili che sussiste per gli altri enti — accadrà che coloro che hanno la fortuna — in questa ipotesi, e non più la disgrazia — di avere per conduttore uno di questi enti, saranno padroni di dettare le condizioni che crederanno.

Questo è un motivo per il quale noi siamo contrari all'emendamento del senatore Lucifero. Ma aggiungo un'altra considerazione, ed è che noi con questa legge stiamo chiedendo un atto di solidarietà, anzi lo stiamo imponendo alla generalità dei proprietari. E sarebbe singolare che ne esonerassimo proprio coloro i quali, compiendo questo atto, lo compirebbero invece che nei confronti di un cittadino qualsiasi, nei confronti della collettività.

Per queste ragioni la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Lucifero.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'accettazione di questo emendamento che si riferisce ai rapporti nei quali lo Stato

è locatario. Evidentemente si tratta di rapporti di diritto privato e non capisco perchè lo Stato, che in questi rapporti si pone in una posizione di diritto comune, lo debba essere in una posizione diversa da quella di tutti gli altri cittadini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, già letto, presentato dal senatore Lucifero. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che risulta così formulato:

I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella di scadenza consuetudinaria successiva.

La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attività del defunto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Per lo svolgimento di interrogazioni.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei fare una sollecitazione. L'altro giorno ho presentato al Ministro

dell'interno, onorevole Scelba, una interrogazione con carattere di urgenza. Era presente, come oggi, il Sottosegretario per la giustizia onorevole Tosato, il quale si era impegnato con la Presidenza di comunicare la mia richiesta al Ministro dell'interno. Io penso che la mia interrogazione, anche per ciò che riguarda il Ministero di grazia e giustizia, debba essere rapidissimamente discussa. Essa mira infatti ad affermare il principio del predominio, nel campo dell'osservanza della legge, della Magistratura sull'Esecutivo. Ritengo perciò che il Sottosegretario alla giustizia dovrebbe solidarizzare con me.

Insisto perchè la mia interrogazione venga svolta nella seduta di sabato.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho presentato una interrogazione sullo stesso argomento di quella del senatore Ghidetti. Essa potrà essere abbinata nello svolgimento a quest'ultima, e pertanto faccio preghiera analoga a quella già fatta dal senatore Ghidetti, affinchè venga svolta al più presto.

PRESIDENTE. Le richieste dei senatori Ghidetti, Terracini e Tommasini penso saranno senz'altro riportate ai Ministri competenti dal rappresentante del Governo, affinchè le interrogazioni possano essere svolte al più presto.

#### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Informo il Senato che il Ministro degli affari esteri ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo di lire 8 milioni a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano » (924);

« Maggiorazione del contributo ordinario annuale a favore dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.) per l'esercizio finanziario 1949-50 » (925).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

#### Presentazione di disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo il Senato che il senatore Cemmi ha presentato alla Presidenza il disegno di legge: « Ricostruzione dei comuni di Peschiera-Maraglio, Siviano, Savio, Cevo, Villa d'Allegno ed Anfurro, in provincia di Brescia » (926).

Anche questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, segretario:

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè si vogliono negare gli aumenti (già promessi agli statali, pur in misura scarsa e inadeguata) alle benemerite classi degli insegnanti e degli addetti alle ricevitorie postali. (1052).

LO CATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non crede giusto opporsi all'apertura di cinema di lusso nei centri devastati dalla guerra, stridente ironia e deplorablevolissima iniziativa, mentre tanta povera gente non ha tetto o vive in cantine o in locali sinistrati e pericolanti (1053).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 10 e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MERLIN Angelina. - Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 (780).

2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni (648).

3. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 (844).

4. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (617).

6. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati (207-B - Doc. XLVIII) (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica - Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

9. ROSATI ed altri. - Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

10. VARRIALE ed altri. - Modifica allo istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

11. Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di lire 25 miliardi per opere patrimoniali (834).

12. CASO. - Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Prateella (Caserta) (402).

13. Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).

14. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Aziende di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali (703).

15. Ratifica ed esecuzione sulla Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948 (729).

16. MACRELLI ed altri. - Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

17. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

La seduta è tolta (ore 20,35).